

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
(**ABODI**)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**CROSETTO**)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**PIANTEDOSI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**SALVINI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**GIORGETTI**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**CALDERONE**)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR
E LE POLITICHE DI COESIONE
(**FOTI**)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(**ZANGRILLO**)

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108,
recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento
di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Presentato il 26 giugno 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il provvedimento si compone di **12 articoli**, suddivisi in **IV Capi** e reca disposizioni necessarie ed urgenti, da un lato, al fine di provvedere alle attività e alle azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti a garanzia e sostegno della candidatura italiana ai grandi eventi sportivi che il nostro paese è in procinto di ospitare, dall'altro, al fine di supportare la pratica sportiva di base, con particolare riferimento a quella svolta dai ragazzi presso le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi, nonché di garantire il pieno e corretto funzionamento degli organismi sportivi e degli altri enti che ne vigilano l'operato, con particolare riferimento al sostegno al movimento calcistico professionistico femminile.

Inoltre, il decreto contiene disposizioni urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali (Capo III) e disposizioni urgenti per garantire l'efficacia del documento di identità (Capo IV).

In particolare, le disposizioni recate al **Capo I** (disposizioni urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché in materia di impiantistica sportiva) rispondono alla necessità e urgenza di garantire l'assolvimento delle obbligazioni contrattualmente assunte per l'organizzazione e lo svolgimento della trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027", nonché del Campionato Europeo di Calcio "UEFA 2032", con riferimento alla necessità di assicurare, in tempi congrui con le scadenze imposte dalla UEFA, la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al relativo svolgimento, considerate di interesse strategico nazionale, garantendo l'operatività del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dall'articolo 8 agosto 2025, n. 119.

L'**articolo 1** reca misure urgenti per assicurare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del Campionato Europeo di calcio "UEFA 2032".

L'Italia, infatti, ospiterà la competizione UEFA EURO 2032, che rappresenta il terzo maggiore evento sportivo per impatto economico e attrattività turistica. Per lo svolgimento di tali eventi e, nel caso degli stadi, anche per garantire il rispetto dei requisiti minimi prescritti dalla UEFA e dagli altri organismi regolatori internazionali competenti, si rende necessario disporre di impianti sportivi moderni e rispondenti a tali standard e, per farlo, risultano necessarie anche alcune misure volte a supportare e agevolare l'attività del Commissario straordinario istituito dall'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

In particolare, le disposizioni di cui alla **lettera a)** intervengono sul comma 2 del citato articolo, al fine, da un lato, di chiarire l'ambito applicativo della disciplina dallo stesso recata sotto il profilo

dell'iniziativa progettuale e, dall'altro, di prevedere misure di rafforzamento della struttura di supporto del Commissario, garantendone la facoltà di reclutamento e utilizzo del relativo contingente di personale.

In particolare al *numero 1)* la modifica chiarire l'ambito applicativo della disciplina dallo stesso recata sotto il profilo dell'iniziativa progettuale, ampliandone i confini anche soggetti diversi dai privati.

A tal fine si prevede l'inserimento di uno specifico e successivo periodo che esclude espressamente la possibilità che per la realizzazione di tali opere sia richiesto un intervento finanziario pubblico.

La disposizione di cui al *numero 2)* estende la previsione relativa alla possibilità del Commissario di avvalersi di sub commissari, affiancando al sindaco del comune interessato anche il presidente della regione, in un'ottica di maggiore coordinamento istituzionale.

Le disposizioni di cui al numero 3) e 4), invece, sono finalizzate a rafforzare la struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, la quale può dotarsi di un contingente di personale non dirigenziale per un massimo di 10 unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare la disposizione di cui al *numero 3)* provvede ad eliminare la previsione che determina l'automatismo del collocamento fuori ruolo all'atto del conferimento dell'incarico.

La norma di cui al *primo periodo del numero 4)*, invece, è finalizzata anch'essa a garantire una maggiore flessibilità nella scelta del contingente di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario, consentendo di individuare, nell'ambito del numero massimo di unità già previsto dalla normativa vigente, specifiche professionalità di elevato profilo.

In particolare, la disposizione prevede la possibilità per il Commissario di avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, nonché di consulenti esterni fino a un numero massimo di tre unità, alle quali può essere riconosciuto un compenso entro il limite massimo di 50.000 euro lordi. Tale previsione si pone in coerenza con il quadro normativo vigente, che già disciplina i compensi riconoscibili al personale della struttura commissariale, senza introdurre elementi di discontinuità sotto il profilo economico.

Il *secondo periodo* della norma di cui al *numero 4)* prevede, inoltre, la possibilità per il Commissario di avvalersi presso la struttura commissariale, mediante distacco, di dipendenti di società partecipate dallo stato, per un massimo di 5 unità, con oneri interamente a carico di quest'ultime e in aggiunta al contingente di 10 unità previsto dalla norma.

La disposizione di cui alla **lettera b)** della norma, inoltre, riguarda l'operatività e la funzionalità della Struttura commissariale che oltre a necessitare di personale ha bisogno di mezzi, strumenti (da acquistare o noleggiare) e servizi per il suo funzionamento. Occorre infatti dotare il personale della struttura commissariale di computer, programmi e di software ed applicativi. Inoltre, occorre rimborsare al personale le spese di missione, ove si rendesse necessario. La disposizione prevede che le economie non spese nell'ambito delle dotazioni assegnate al Commissario straordinario siano destinate per far fronte a dette spese per il funzionamento della struttura commissariale, recando a tal fine la relativa compensazione degli effetti finanziari.

L'**articolo 2** del provvedimento, reca disposizioni urgenti volte ad assicurare il completamento degli interventi connessi allo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in considerazione dell'approssimarsi della manifestazione sportiva programmata per il periodo 21 agosto 2026 – 3 settembre 2026.

A tal fine, il **comma 1** autorizza un'ulteriore spesa per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, prevedendo che una quota delle risorse autorizzate sia specificamente destinata alla realizzazione, entro il 31 dicembre 2026, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, lettere b) e c), del medesimo decreto-legge, da realizzarsi nel territorio del Comune di Taranto.

Il **comma 2**, prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 provveda, con propria ordinanza adottata sentito il Sindaco del Comune di Taranto, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 e alla definizione del relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, delle modalità di attuazione e monitoraggio e delle modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. A tal fine, la disposizione introduce una deroga alle procedure previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del medesimo decreto-legge. Inoltre, si prevede che l'ordinanza adottata dal Commissario straordinario venga trasmessa per opportuna conoscenza ed informazione al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 3** individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC,) periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine di garantire il tempestivo conseguimento delle finalità dell'intervento e la salvaguardia delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il medesimo comma prevede altresì la revoca automatica delle risorse relative alle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 in caso di mancata realizzazione delle stesse entro il termine del 31 dicembre 2026, con il conseguente rientro delle corrispondenti somme nella disponibilità del Fondo.

L'**articolo 3** del provvedimento, infine, reca disposizioni per garantire lo svolgimento di grandi eventi sportivi, che si rendono necessarie e urgenti in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dell'“America's Cup– Napoli 2027”, le cui attività preparatorie sono già in corso e la cui prima inaugurale «Regata Preliminare Louis Vuitton 38^a America's Cup» si è svolta nel mese di maggio 2026 presso la località di Cagliari.

A tale fine, la norma reca modifiche all'articolo 7 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, che ha recato la disciplina di attuazione sul piano normativo nazionale delle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi contrattualmente assunti con l'organismo internazionale di riferimento ai fini dello svolgimento della manifestazione sportiva.

Nello specifico, la norma di cui al **comma 1** reca, in analogia a quanto previsto in occasione degli altri eventi sportivi internazionali e in attuazione degli obblighi contrattualmente assunti con

l'organizzatore internazionale della manifestazione, la disciplina speciale in materia di contributi per l'utilizzo delle risorse frequenziali in occasione dello svolgimento degli eventi competitivi della trentottesima edizione della "America's Cup – Napoli 2027". La disposizione ricalca, infatti, in gran parte, quanto già previsto dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nel caso di specie, la disposizione aggiunge i commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* all'articolo 7 del decreto-legge 96 del 2025.

Il comma *6-ter* al citato articolo 7 si limita a prevedere che soltanto l'assegnazione e l'uso delle frequenze radio necessarie per le esigenze strettamente connesse ai servizi funzionali all'organizzazione dell'evento siano rilasciati a titolo gratuito, in deroga al regime ordinario previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La misura si giustifica alla luce della natura eccezionale e temporanea dell'evento, di rilevanza internazionale, nonché dell'esigenza di assicurare un efficace coordinamento operativo e logistico delle attività organizzative, che richiedono l'impiego intensivo e integrato di risorse frequenziali per comunicazioni tecniche, sicurezza, gestione delle operazioni in mare e a terra. Il beneficio della gratuità è riconosciuto esclusivamente in favore dell'Ente organizzatore dell'evento, con riferimento alle sole frequenze utilizzate per servizi strettamente necessari allo svolgimento delle competizioni. La portata applicativa della disposizione è, pertanto, rigorosamente delimitata sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.

In particolare, restano espressamente esclusi dall'ambito della gratuità:

- gli utilizzi di frequenze per finalità di trasmissione radiofonica e televisiva, effettuati da operatori del settore, inclusi broadcaster nazionali e internazionali, che continuano ad essere assoggettati al regime contributivo ordinario;
- le richieste di assegnazione di frequenze presentate da soggetti terzi, anche se coinvolti nell'evento, per lo svolgimento di attività ancillari o di supporto (quali, a titolo esemplificativo, servizi logistici, di sicurezza, tecnici o di altra natura).

Per tali fattispecie non sussistono i presupposti di interesse pubblico diretto che giustificano la deroga al regime ordinario, continuando a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di contributi per l'uso dello spettro radioelettrico. La previsione normativa è, pertanto, volta a circoscrivere il beneficio ai soli casi in cui l'utilizzo delle frequenze sia indispensabile per l'organizzazione e il corretto svolgimento delle competizioni, evitando effetti distorsivi e garantendo che il regime ordinario continui ad applicarsi a tutti gli altri operatori economici coinvolti.

Il nuovo comma *6-quater* del medesimo articolo 7, invece, autorizza la spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, per l'importo di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Il medesimo comma autorizza anche la spesa per l'acquisto di materiali per euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027.

Il nuovo comma *6-quinquies*, infine, prevede l'estensione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 38-bis.2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai soggetti non residenti che partecipano o concorrono alla realizzazione della "38° edizione dell'America's Cup – Napoli 2027".

La norma consente ai soggetti passivi d'imposta che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, di ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in Italia per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi necessari alla realizzazione di operazioni direttamente connesse all'Evento, anche in assenza della condizione di reciprocità normalmente richiesta dall'articolo 38-ter, comma 1.

La disposizione è finalizzata a favorire la partecipazione di operatori economici esteri all'organizzazione e allo svolgimento dell'America's Cup, assicurando la neutralità dell'imposta in coerenza con il principio di territorialità e con le regole comuni in materia di IVA. La deroga alla condizione di reciprocità, di carattere temporaneo e limitata all'ambito oggettivo e soggettivo dell'Evento, risponde all'esigenza di garantire uniformità di trattamento tra operatori dell'Unione europea e operatori di Paesi terzi, evitando discriminazioni che potrebbero ostacolare la realizzazione delle attività connesse alla manifestazione.

Con riguardo all'aspetto dei rimborsi IVA indipendenti da condizioni di reciprocità, non si rilevano criticità dal punto di vista della compatibilità con la normativa unionale. Infatti, la tredicesima Direttiva del Consiglio del 17 novembre 1986, sulle Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, stabilisce all'articolo 2, paragrafo 2 che gli Stati membri possono subordinare il rimborso alla concessione da parte degli Stati terzi di vantaggi analoghi nel settore delle imposte sulla cifra d'affari. Pertanto, la normativa sovranazionale consente ma non obbliga i singoli Stati membri a ricorrere al principio di reciprocità.

Infine, il **comma 2** della norma in esame provvede ad una modifica necessaria e urgente all'articolo 8, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

In particolare la *lettera a)* interviene sul comma 4-*novies*, del citato articolo che ha previsto, in assolvimento delle predette obbligazioni contrattuali per lo svolgimento della manifestazione, specifiche esenzioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle persone giuridiche costituite in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla manifestazione. L'esenzione opera per le attività direttamente correlate alla partecipazione all'evento, svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 e, a tale proposito, si rende necessario e urgente eliminare la limitazione applicativa attualmente prevista dalla norma alle sole società costituite nel 2026, in modo da garantire la partecipazione paritaria all'evento da parte di tutti i *team* iscritti.

A tal fine si prevede espressamente, in relazione alle predette attività, l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità separata.

Ai fini della disciplina in esame e delle modifiche alla stessa apportate dalla norma, per "soggetto organizzatore" si intende indistintamente, a seconda dei casi, ciascuna delle seguenti società: la società neozelandese "Team New Zealand Limited" (numero di registrazione neozelandese: 582931); la società neozelandese "AC38 Event Limited" (numero di registrazione neozelandese: 8224674); la società italiana ACE Italy S.r.l. (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma: n. 18181421001), mentre, per "squadre partecipanti" si intende, a seconda dei casi, una o più delle squadre iscritte e partecipanti a una o più delle regate previste dall'Evento, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse squadre, dalla legge che ne abbia disciplinato la costituzione e ne

disciplini il funzionamento e dalla sede, anche a fini fiscali, nel territorio dello Stato o altrove, e le eventuali società strumentali per la partecipazione all'Evento dalle stesse controllate.

La *lettera b)*, invece, interviene sul comma 4-decies, del medesimo articolo 8, estendendo il trattamento fiscale di favore riconosciuto ai lavoratori che si trasferiscono in Italia per lavorare all'America's Cup (tassati al 35%) a quelli già residenti in Italia, al fine di garantire agli stessi parità di trattamento.

In particolare, la norma apporta modifiche al secondo periodo del citato comma che ha introdotto un regime di tassazione agevolato per i redditi percepiti dalle persone fisiche in relazione allo svolgimento della 38° edizione della America's Cup.

In base a tale regime agevolativo i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti, negli anni 2026 e 2027, per le prestazioni rese all'ente organizzatore dell'evento sportivo o alle squadre partecipanti all'evento, dalle persone fisiche che, nel medesimo periodo, trasferiscono la residenza fiscale in Italia sono assoggettati ad imposizione limitatamente al 35 per cento del loro ammontare.

La norma è volta a estendere la suddetta agevolazione anche ai soggetti già fiscalmente residenti in Italia. Ciò al fine di superare la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra lavoratori che, pur svolgendo le medesime attività (prestazioni in favore dell'ente organizzatore dell'evento sportivo o delle squadre partecipanti all'evento) e pur trovandosi nelle medesime condizioni (essere fiscalmente residenti Italia), sarebbero assoggettati a un differente trattamento fiscale.

A tal riguardo si evidenzia come l'intervento in esame costituisce attuazione di precisi obblighi contrattualmente assunti nell'anno 2025 dal Governo come condizioni alla candidatura e assegnazione dell'evento, e riportati nell'Host Venue Agreement (HVA), con riferimento sia alla categoria dei lavoratori dipendenti sia a quella degli autonomi.

Inoltre, in tema di incumulabilità, si prevede che tali benefici non sono cumulabili anche con quelli di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e all'art. 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'**articolo 4** introduce una disciplina speciale e temporanea dei rapporti di lavoro subordinato, finalizzata ad assicurare la disponibilità delle risorse professionali necessarie per l'organizzazione, la preparazione, lo svolgimento e le attività conclusive connesse allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».

L'intervento normativo è motivato dal carattere eccezionale, non ripetitivo e temporalmente circoscritto dell'evento, la cui realizzazione richiede il reperimento in tempi rapidi di un elevato numero di lavoratori, anche in possesso di professionalità altamente specialistiche e non stabilmente presenti negli organici dei soggetti coinvolti nell'organizzazione.

Il **comma 1** delimita l'ambito soggettivo e temporale di applicazione della disciplina, individuando quali destinatari il soggetto organizzatore e le squadre partecipanti all'evento e prevedendo che le disposizioni trovino applicazione esclusivamente per i rapporti di lavoro instaurati per esigenze direttamente connesse alla manifestazione, fino alla conclusione delle relative attività e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.

Il **comma 2** configura espressamente le esigenze organizzative e produttive connesse all'evento quali ragioni oggettive idonee a giustificare il ricorso al lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ragione della

straordinarietà dell'evento e della sua limitata durata, è introdotto un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dei contratti a termine, consentendo l'apposizione del termine, le proroghe e i rinnovi dei rapporti, nonché la deroga ai limiti di durata complessiva e ai limiti quantitativi previsti dal medesimo decreto legislativo. Analoga disciplina è prevista per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, al fine di ampliare gli strumenti di reperimento del personale necessario.

Il **comma 3** introduce specifici presidi di garanzia a tutela dei lavoratori, stabilendo che la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore non possa eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine finale del 31 dicembre 2027. È altresì previsto un limite massimo di sei rinnovi del rapporto. Il superamento dei predetti limiti comporta l'applicazione disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di trasformazione del contratto.

Il **comma 4** coordina la disciplina di cui ai precedenti commi con il quadro normativo dettato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di lavoro sportivo, prevedendo che, per i lavoratori sportivi impiegati dai soggetti destinatari della disposizione, continui a trovare applicazione la disciplina di settore, compreso il regime dei rapporti a tempo determinato di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, ove maggiormente favorevole. La disciplina derogatoria recata dai commi precedenti trova, pertanto, applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori che non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo.

Il **comma 5** chiarisce che la cessazione dei contratti a tempo determinato per scadenza del termine correlato all'evento costituisce una naturale estinzione del rapporto e non integra un'ipotesi di licenziamento. Conseguentemente, tale cessazione non è soggetta alle procedure in materia di chiusure aziendali previste dall'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né alle disposizioni in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il **comma 6** reca una disciplina specifica in materia di collocamento obbligatorio, prevedendo che i lavoratori assunti a tempo determinato per le esigenze dell'evento non siano computati, ai soli fini della determinazione della quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la parte eccedente le esclusioni già previste dalla normativa vigente. La disposizione è volta a evitare che l'incremento temporaneo e straordinario degli organici determini un'alterazione degli obblighi occupazionali permanenti gravanti sui datori di lavoro interessati, restando in ogni caso fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le eventuali quote di riserva già maturate.

Il **comma 7** introduce, in favore dei soggetti di cui al comma 1, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti per le esigenze dell'evento. La misura è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti de minimis e demanda a un successivo decreto interministeriale attuativo l'individuazione della misura e delle modalità di applicazione dell'agevolazione. È inoltre previsto il divieto di cumulo con altri esoneri o agevolazioni contributive relativi ai medesimi rapporti di lavoro e la decadenza dal beneficio in caso di riqualificazione del rapporto o di accertata insussistenza dei presupposti. La disposizione opera nel limite massimo di spesa individuato al comma 10. Si prevede, inoltre, espressamente, che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche in favore del lavoratore.

Il **comma 8** precisa che l'applicazione della disciplina derogatoria in materia di rapporti di lavoro non incide in alcun modo sul sistema delle tutele sostanziali previste dall'ordinamento. Restano, pertanto, integralmente fermi gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori distaccati dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

Il **comma 9** demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'efficace applicazione dell'articolo, con particolare riguardo all'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, alle modalità di fruizione dei benefici e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa per l'attuazione dell'esonero di cui al comma 7.

Il **comma 10** individua precisamente gli oneri derivanti dal comma 7 e le corrispondenti fonti di copertura.

Le ulteriori disposizioni urgenti del **Capo II** (disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi e ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport) sono finalizzate sostegno, anche sotto il profilo delle risorse economiche, alla pratica sportiva, sia con riguardo al movimento calcistico professionistico femminile, nell'ottica di una maggior compartecipazione al sistema di mutualità della commercializzazione dei diritti audiovisivi derivanti dalle manifestazioni calcistiche, sia con riferimento alla piena attuazione delle politiche pubbliche a per il sostegno alla pratica sportiva e alle attività sportive e ricreative dei ragazzi effettuate in periodi extra scolastici. Inoltre, si incrementa il fondo per le borse di studio universitario per alti meriti sportivi e si riordina l'Unione italiana tiro a segno.

L'**articolo 5** reca, invece, modifiche urgenti all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha istituito la Commissione per la verifica dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche.

L'intervento si rende necessario e urgente per garantire all'ente il corretto espletamento delle proprie funzioni entro le stringenti scadenze previste per lo svolgimento dei controlli e la certificazione della regolarità economico finanziaria delle società professionistiche, in vista della fine dei relativi campionati e dell'approssimarsi delle scadenze connesse alle medesime attività da effettuarsi prima dell'inizio delle prossime stagioni.

In particolare, la disposizione di cui alla **lettera a)** autorizza la Commissione, fino al 31 dicembre 2026, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro istituto, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, mediante procedura di mobilità secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai relativi limiti **requisiti soggettivi** (c.d. "DL PA"), in ogni caso assicurando, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento solo all'esito di specifiche procedure selettive pubbliche.

La disposizione di cui alla **lettera b)** dell'articolo, inoltre, è volta a garantire il pieno ed effettivo funzionamento della Commissione sotto il profilo dell'approvvigionamento delle relative risorse, intervenendo sul comma 11 del citato articolo 13-bis per chiarire che la quota prevista dalla lettera a) del medesimo comma a carico delle Federazioni sportive che, in base alla previsione attuale, deve essere ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, debba essere trasferita direttamente alla Commissione dalla società Sport e salute s.p.a., che già provvede ai sensi di legge al trasferimento delle citate risorse ai medesimi organismi sportivi, a valere sulla quota delle medesime risorse agli stessi spettanti e

derivanti dal meccanismo di autofinanziamento del sistema sportivo previsto dalla citata disciplina di cui alla legge 145 del 2018.

La **lettera c)**, infine, prevede che la Commissione possa avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello stato.

L'**articolo 6** prevede modifiche urgenti, in vista della prossima stagione calcistica, all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*.

Nello specifico, l'intervento rimodula, con un'attenzione specifica al calcio femminile e al professionismo femminile in ambito sportivo, sia destinatari che finalità di quell'1 per cento di risorse destinate dal comma 2 dell'articolo 22 citato alla Federeazione Italiana Gioco Calcio, nell'ambito della quota del 10 per cento del totale delle risorse originate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, destinata alle finalità più generali previste dal comma 1.

In particolare, la **lettera a)** interviene sulle finalità generali del comma 1 dell'articolo 22 per sopprimere i riferimenti al *“lo sviluppo dei centri federali territoriali”* e alla *“Federazione italiana giuoco calcio”*.

Ciò comporta che la quota di risorse ivi prevista per finalità di mutualità non è più vincolata ai predetti interventi ma viene riorientata, in combinato disposto con le modifiche di cui alla lettera b), su un'area di politica sportiva più specifica.

La **lettera b)**, a tal proposito, interviene sul successivo comma 2, secondo periodo, per introdurre uno specifico vincolo di destinazione della quota dell'1 per cento di tali risorse alla Lega calcio serie A femminile.

Pertanto, la quota dell'1 per cento delle risorse economiche e finanziarie previste dal comma 2 del citato decreto legislativo, derivanti dai contratti di commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto, destinata alla FIGC, viene ora integralmente riversata alla Lega Serie A femminile.

Nell'ottica più ampia del sostegno al movimento sportivo professionistico femminile, la riassegnazione integrale delle risorse alla Lega Serie A femminile è coerente con i precedenti interventi di politica pubblica sportiva di sostegno al professionismo femminile nel calcio, orientata a rafforzarne la sostenibilità economica, la qualità organizzativa e la visibilità mediatica del movimento.

Si tratta di un passaggio funzionale all'obiettivo di consolidare la Serie A femminile come campionato professionistico, migliorando condizioni di lavoro, tutela sanitaria e previdenziale delle atlete, ma anche gli standard di gestione societaria e promozionale.

L'**articolo 7** reca disposizioni per il sostegno alla pratica sportiva, alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, e alla genitorialità.

L'articolo 1, comma 270 e seguenti della legge di bilancio 2025 ha istituito il cd *“Fondo dote famiglia”*, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a erogare contributi

per la fruizione presso ASD, SSD e ETS di corsi sportivi da parte di minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro. I criteri di utilizzo di tale fondo sono stati poi disciplinati con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 15 luglio 2025; le susseguenti procedure amministrative hanno consentito di erogare il contributo ad oltre 80.000 beneficiari.

Successivamente, con legge di bilancio 2025, all'articolo 1 commi 225 e 226, è stato istituito un fondo, con stanziamento di due milioni di euro per l'anno 2027, finalizzato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 €, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

È di tutta evidenza che le due norme sopra citate abbiano una ratio comune, ovvero agevolare la pratica sportiva di minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, in piena attuazione dell'articolo 33 della Costituzione; tuttavia, le due norme impongono criteri e requisiti divergenti, sia in tema di limite ISEE dei nuclei familiari beneficiari, sia di età dei beneficiari stessi. Tali divergenze, contenute in norma primaria, non possono, evidentemente, essere sanate neanche in sede di decretazione attuativa.

La novella normativa consente di ricondurre le risorse stanziati ad un unico fondo, armonizzando criteri ed evitando l'emanazione di nuovo decreto attuativo, stante l'esistenza del succitato decreto del 15 luglio 2025. Ciò consente un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, permettendo di far confluire nei due milioni stanziati nel 2027 anche eventuali avanzi di gestione delle annualità precedenti. Ci si concentrerebbe, inoltre, su nuclei familiari con ISEE inferiore, nonché su minori di età inferiore, quindi maggiormente meritevoli di contribuzione. L'intervento risponde alla necessità e urgenza di assicurare la continuità e la tempestività della misura, consentendo di garantire anche per l'avvio della prossima stagione sportiva, il sostegno alle famiglie per le spese relative alla pratica sportiva dei figli.

L'**articolo 8** reca disposizioni per il riordino dell'Unione italiana tiro a segno.

Il tiro a segno nazionale (TSN) fu istituito dalla legge 2 luglio 1882, n. 883, con lo scopo di *“cooperare alla educazione militare della nazione preparando la gioventù al servizio militare e conservando la pratica all'esercizio delle armi in tutti coloro che possono essere chiamati alla difesa della patria”*. Successivamente, nel 1894 fu fondata a Milano l'*Unione dei Tiratori Italiani* (UTI) poi evoluta nel 1911 nell'Unione Italiana Tiro a Segno (nel prosieguo, UITS). Nel 1930 il tiro a segno venne posto sotto la sorveglianza statale per evidenziare la doppia valenza militare e sportiva; la proprietà dei poligoni passò dall'Unione al demanio, restando in comodato gratuito alle sezioni del tiro a segno nazionale; l'Unione mantenne la propria personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, continuando a svolgere compiti di preparazione militare e post-militare.

Nel 1979 l'UITs si è dotata di un nuovo statuto ed è stata qualificata come ente pubblico vigilato dal Ministero della Difesa, nonché federazione sportiva affiliata e riconosciuta dal *Comitato olimpico nazionale italiano* (CONI). È altresì da precisare che le ragioni della *“vicinanza”* dell'UITs al mondo militare e della difesa erano ulteriormente alimentate per la fattuale circostanza che molti poligoni appartenenti alle Sezioni del tiro a segno nazionale, variamente dislocati sul territorio, erano pressoché ordinariamente utilizzati anche ai fini dell'addestramento del personale militare. Alla luce di quanto descritto appaiono evidenti, per l'epoca, non solo i profili della prevalenza delle funzioni

dell'UITs di interesse della Difesa rispetto a quelli, pure presenti, afferenti all'anima per così dire sportiva dell'Unione, ma, del pari, risultano pienamente supportate e giustificate tanto le previsioni che collocano l'UITs sotto la vigilanza del Ministero della difesa, quanto quelle che attestavano in capo all'Esercito italiano le attribuzioni in materia di agibilità dei poligoni (Vds., a quest'ultimo riguardo, gli articoli 6, della legge 24 dicembre 1979, n. 651, 5, della legge 18 marzo 1982, n. 90 e 6 della legge 5 dicembre 1988, n. 521).

Oggi, la situazione è completamente mutata, in quanto da anni è stato abbandonato l'uso dei poligoni delle sezioni del tiro a segno nazionale per finalità addestrative dei reparti delle Forze armate (anche per la sospensione del servizio di leva).

La legge-delega 8 agosto 2019 n. 86, recante "*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*", all'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m), aveva previsto infatti, la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti e federazioni sportive nazionali, nonché il trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno, esercitate dal Ministero della difesa, all'Unione italiana tiro a segno, ma al tempo la delega non fu esercitata.

Nel solco di tali determinanti, la presente proposta normativa:

- mira a riordinare la disciplina relativa all'Unione italiana tiro a segno, senza modificarne la natura di Ente pubblico a base associativa e di federazione sportiva nazionale. La scelta di mantenere tale assetto risponde a esigenze di contenimento dei costi e di conservazione della rete storica delle sezioni del tiro a segno nazionale che garantiscono il diffuso controllo sull'uso delle armi da tiro sul territorio nazionale;
- modifica l'organizzazione dell'Ente introducendo una netta distinzione, a livello organizzativo e amministrativo, tra le funzioni pubblicistiche e sportive, con diversi profili di responsabilità, garantendo in tal modo l'autonomia del movimento sportivo e l'aggregazione di più organismi sportivi;
- rivede la struttura di *governance* dell'Ente, e del relativo assetto territoriale, con la previsione del definitivo trasferimento delle competenze del Ministero della difesa all'UITs (in materia di controlli sull'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno delle sezioni TSN e sul rilascio delle relative agibilità). L'intento è quello di conferire così maggiore capacità di controllo all'UITs sul territorio, - fino ad oggi eccessivamente frammentato e sporadico -, speditezza nei processi autorizzativi dei suddetti lavori, nonché assicurare la effettiva responsabilità dell'Ente sulla corretta tenuta degli impianti e campi di tiro. Il fine del riassetto è quello di rispondere all'esigenza di una più marcata autonomia della politica sportiva dalla gestione pubblica dell'Ente e favorire l'aggregazione tra federazioni sportive che praticano le diverse discipline di tiro;
- reca, inoltre, le necessarie modifiche a tutte quelle disposizioni che, pur mantenendo l'UITs sotto la vigilanza della Difesa per l'uso e la gestione delle strutture demaniali ove si svolgono le attività addestrative per il rilascio delle certificazioni previste dalla legge, che vengono disciplinate e organizzate a livello centrale direttamente dall'Unione stessa, aumentano l'autonomia della componente federale sportiva, creando all'interno dell'Ente (UITs) l'Istituzione sportiva quale organismo autonomo strumentale dell'Ente, organizzato con un proprio Presidente e un Consiglio sportivo (eletti dalle componenti sportive facenti parte dell'Assemblea sportiva secondo i principi applicabili alle federazioni sportive nazionali), che risponde dell'utilizzo delle risorse e della politica sportiva al CONI;
- chiarisce il ruolo e la struttura delle Sezioni del tiro a segno nazionale, che diventano soggetti federati dell'Unione italiana tiro a segno, la quale ne regola il funzionamento anche amministrativo, disciplinando l'utilizzazione degli impianti demaniali in caso di loro affidamento ad enti e Organismi sportivi che perseguano gli stessi fini dell'UITs, mediante procedure selettive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;
- reca, inoltre, disposizioni di coordinamento sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sulla legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di adeguare gli obblighi di addestramento e esercizio al tiro con

le armi, di vigilanza sull'uso delle armi e di pubblica sicurezza al nuovo assetto ordinamentale dell'UITS. Nel sistema vigente tali obblighi gravano sui presidenti delle Sezioni di tiro a segno; nella presente formulazione essi sono ricondotti all'UITS e sono esercitati, per il tramite delle Sezioni, da delegati istituzionali formati a livello centrale (Ispettori UITS), iscritti in apposito elenco e incaricati dall'UITS secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente e dai regolamenti attuativi.

In particolare, la riforma persegue i seguenti obiettivi principali:

- ridefinire la doppia natura dell'UITS quale ente federato e istituzione sportiva, garantendo la separazione contabile e gestionale tra le due componenti;
- aggiornare i requisiti per il riconoscimento degli Enti e Organismi sportivi quali soggetti federati e delle sezioni di tiro a segno nazionale;
- riformare il regime finanziario dell'ente, introducendo una contabilità ispirata ai principi civilistici, con separata evidenza, nel bilancio, tra ente federato e istituzione sportiva;
- introdurre la figura professionale dell'Ispettore UITS.

Il riassetto dell'UITS segue, peraltro, le linee strategiche elaborate in sede europea e olimpica. Nel documento "Roadmap P2 T1 – *Autonomy*", nell'ambito del progetto SIGGS 3.0 gestito dall'*European Olympic Committees* (EOC) *EU Office*, l'autonomia delle organizzazioni sportive è definita non come "separatezza" assoluta dallo Stato, bensì come capacità di disciplinare e governare in modo indipendente le materie sportive, la struttura, la *governance* e i processi elettivi, nel rispetto della legalità, della trasparenza, dell'*accountability* e della buona *governance*. Tale impostazione, sviluppata nel quadro del dialogo tra istituzioni europee e Movimento olimpico europeo, consente di leggere la presente riforma non come un modello di contrapposizione tra componente pubblica e componente sportiva, ma come il primo passaggio necessario per costruire, all'interno di un ente pubblico unitario, le condizioni minime di una autonomia sportiva effettiva e sostenibile. In questa prospettiva, la distinzione tra organi che gestiscono le funzioni istituzionali da quelle sportive di preparazione Olimpica, unita alla possibilità di accordi di cooperazione tra le due anime dell'Ente, rappresenta la base per garantire nel tempo una più ampia autonomia della componente sportiva, senza compromettere la funzione pubblica, la sicurezza degli impianti e la sostenibilità complessiva della struttura dell'Ente.

La proposta normativa si compone di un unico articolo, suddiviso in 25 commi.

In particolare:

a. il **comma 1**, al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'UITS e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'Ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, stabilisce che lo statuto, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata in materia di sport, in conformità alle disposizioni del presente provvedimento e nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

- **lettera a)**, prevede la separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione, della contabilità tra l'attività istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attività sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;
- **lettera b)**, prevede l'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attività sportive, con autonomia patrimoniale e gestionale. L'Istituzione sportiva, pur operando in armonia con il sistema contabile dell'UITS, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario, gode di autonomia patrimoniale e gestionale e opera secondo le norme di diritto privato nell'esercizio della propria attività;
- **lettera c)**, individua la nuova struttura organizzativa e i suoi soggetti e, segnatamente:
 - l'UITS, configurata come un ente pubblico di natura associativa. La sua struttura interna è retta da un principio fondamentale di separazione delle funzioni: da un lato l'area istituzionale, incaricata dell'istruzione e dell'addestramento tecnico per il rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e dall'altro l'area sportiva, focalizzata sulla crescita degli atleti e sull'organizzazione delle competizioni;

- l'Istituzione sportiva di cui alla citata lettera *b*);
- le sezioni di tiro a segno nazionale riconosciute dall'UITS;
- gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legge;
- gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;
- **lettera *d*)**, prevede il Consiglio generale, organo di amministrazione dell'UITS presieduto dal Presidente nazionale, con mandato quadriennale e comunque in carica sino alla cessazione del mandato del presidente dell'Unione italiana tiro a segno. Al suo interno siedono figure di alto profilo, tra cui un rappresentante del Ministero della difesa e un rappresentante designato "*dall'autorità politica delegata in materia di sport*", un rappresentante degli ispettori nazionali delle sezioni TSN designato dagli ispettori UITTS, due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'UITTS per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi;
- **lettera *e*)**, riconfigura il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministero dell'economia e finanze, un revisore effettivo e uno supplente designati "*dall'autorità politica delegata in materia di sport*" e un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano, prevedendo l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva;
- **lettera *f*)**, prevede un Comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale - il cui Presidente è designato dal Consiglio generale - suddiviso in due sezioni specializzate, di cui:
 - l'una, con compiti di controllo sulla attività di verifica da parte di soggetti autorizzati dalla legge delle infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità, composta da tre rappresentanti designati dal Ministero della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal Consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attività sportive dell'UITTS;
 - l'altra, con compiti di vigilanza della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, composta da esperti iscritti nel registro dei revisori legali, dei quali un rappresentante designato "*dall'autorità politica delegata in materia di sport*", un rappresentante designato dal Ministero della difesa e due rappresentanti dell'UITTS, designati dal Consiglio generale;
- **lettera *g*)**, prevede un organo assembleare nazionale, composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche affiliate, rappresentanze degli atleti e dei tecnici, eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica affiliata, e dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato, che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. L'organo assembleare ogni quadriennio olimpico elegge i membri del Consiglio sportivo, secondo i principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;
- **lettera *h*)**, prevede il Consiglio sportivo, nell'ambito dell'Istituzione sportiva, quale organo di indirizzo della politica sportiva; le casistiche di decadenza sono disciplinate in conformità ai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. È composto da un Presidente, che rappresenta l'Unione presso le federazioni internazionali e i comitati olimpici (CONI e CIP), due rappresentanti degli atleti, un rappresentante dei tecnici e sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate;
- **lettera *i*)**, prevede che la decadenza per qualsiasi causa del Presidente dell'UITTS e del Consiglio generale non si estende al Consiglio sportivo;
- **lettera *l*)**, demanda allo Statuto l'istituzione della figura dell'Ispettore UITTS, preposto all'organizzazione e gestione delle operazioni di addestramento, con l'individuazione dei requisiti, dei compiti e delle funzioni;

- **lettera m)**, definisce le modalità di svolgimento delle attività addestrative, di rilascio delle certificazioni previste *ex lege* e delle competenze dell'UITS relative alla costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni TSN e delle delegazioni territoriali;
- **lettera n)**, attribuisce all'UITS compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attività di indirizzo in materia sportiva esercitata dal Consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;
- **lettera o)**, prevede un fondo interno dedicato esclusivamente alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, dei campi di tiro e degli impianti di tiro, alimentato con risorse proprie dell'UITS;
- **lettera p)**, definisce le modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'UITS e dei beni demaniali in uso, in conformità a quanto previsto al comma 3;
- **lettera q)**, disciplina la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonché degli organi di giustizia sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;
- **lettera r)**, definisce le categorie di iscritti, tesserati, affiliati, i requisiti e le modalità di iscrizione e affiliazione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari nonché le modalità di riconoscimento delle Sezioni di tiro a segno nazionale e degli Enti o Organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal Consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;
- **lettera s)**, definisce i simboli dell'UITS e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;
- **lettera t)**, contempla le modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi;

b. il **comma 2** prevede che il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attività dell'UITS. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di 4 anni, rinnovabile solo per due volte. Tale nomina è volta a valorizzare gli aspetti connessi alle variegate funzioni dell'UITS;

c. il **comma 3** dispone che i beni appartenenti al demanio dello Stato (esclusi, quindi, i beni del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato) o di altro ente pubblico, già in uso alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'UITS, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge;

d. il **comma 4** dispone che l'Unione italiana tiro a segno, sulla base delle direttive tecniche, adottate a seguito dell'acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del Comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori relativi a realizzazione, sistemazione e manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché al rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni TSN. Statuisce, inoltre, che l'UITS provvede all'ammodernamento degli impianti di tiro e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può, altresì, affidare la gestione o l'utilizzo degli stessi a enti o organismi terzi mediante procedure ad evidenza pubblica;

e. il **comma 5** che presso ciascuna sede della sezione del tiro a segno nazionale opera un ispettore UITS, nominato dalle medesime all'esito di una procedura comparativa di verifica dei requisiti, salvo che l'Ente o l'Organismo in ragione del numero degli iscritti e delle conseguenti esigenze di controllo non chieda la nomina di più ispettori. L'Ispettore UITS svolge la propria attività in maniera autonoma, esclusiva e continuativa e non può essere nominato in più di una sezione del tiro a segno nazionale. La violazione del divieto di cui al primo e al secondo periodo comporta la sospensione dell'autorizzazione UITS all'esercizio delle attività. L'Ispettore UITS deve essere presente a tutte le operazioni di

addestramento e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le attività finalizzate al rilascio delle abilitazioni e non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non sia espressamente autorizzato dalla UITIS per i motivi previsti dallo statuto. L'Ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla UITIS. All'Ispettore UITIS spetta un compenso fino a un massimo di 36.000 euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse appositamente previste dai bilanci delle sezioni del tiro a segno nazionale.

f. il **comma 6** individua i soggetti federati (ovvero quegli Enti od Organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa) nei termini stabiliti dallo statuto e i requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza (secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'UITIS), che tali Enti o Organismi devono possedere, al fine di esercitare l'attività di addestramento all'uso delle armi e di rilascio delle certificazioni per gli usi di legge. Si prevede, altresì, che lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinino il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni e i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal primo periodo. Inoltre, nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola Sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'UITIS;

g. il **comma 7** definisce puntualmente i compiti istituzionali delle sezioni TSN (aventi natura giuridica di diritto privato) riconosciute dall'UITIS e in particolare, prevede:

- l'addestramento dei soggetti che hanno l'obbligo legale di iscrizione;
- lo svolgimento dell'attività sportiva del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;
- la promozione e divulgazione del tiro a segno, incluse attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi;

h. il **comma 8** regola la rappresentanza assembleare nelle sezioni TSN che partecipano anche all'attività sportiva dell'UITIS, attribuendo il voto al presidente dell'organismo sportivo gestore della sezione TSN e ai rappresentanti di atleti e tecnici eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'UITIS;

i. il **comma 9** disciplina l'affiliazione sportiva all'UITIS degli organismi sportivi che hanno la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzano uno in base a titolo legittimo, subordinandola alla conformità degli atti costitutivi e degli statuti allo statuto dell'UITIS stesso, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente, e prevedendo che gli organismi sportivi affiliati partecipino esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'UITIS e, se non riconosciuti come sezioni di tiro a segno nazionale o enti o organismi federati, non possano svolgere le attività addestrative o certificative ad esse riservate dalla legge;

j. il **comma 10** conferma che le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

l. il **comma 11** elenca le fonti di entrata delle sezioni di tiro a segno nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settantacinque per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi, dell'attività sportiva e ludico-amatoriale, contributi pubblici e privati, donazioni, liberalità, lasciti e corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi e per attività di promozione pubblicitaria);

m. il **comma 12** introduce l'adozione di un bilancio unico articolato in due sezioni distinte: ente federato e istituzione sportiva, con separata evidenza di entrate, spese, costi, ricavi e risultati di gestione. In particolare, le entrate:

- dell'ente federato, sono costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: quota annua obbligatoria, quote federative, proventi dei corsi di formazione, contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
- dell'Istituzione sportiva, sono costituite da: quote di tesseramento, contributi Sport e Salute S.p.A., nonché del Comitato olimpico nazionale italiano, del Comitato italiano paralimpico e proventi di formazione sportiva;

n. il **comma 13** prevede che la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'UITS è disciplinata da un apposito regolamento di contabilità, ispirato ai principi civilistici e in applicazione dell'art. 13, lettera o) del decreto legislativo n. 419/1999;

o. il **comma 14** stabilisce che il Presidente nazionale dell'UITS ha diritto a un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina, mentre ai componenti degli organi dell'UITS può essere attribuito un gettone di presenza, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Le cariche elettive dell'Istituzione sportiva sono invece svolte a titolo gratuito, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo;

p. il **comma 15** chiarisce che i beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni TSN e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive rimangono nella piena disponibilità dell'UITS che ne disciplina utilizzo, amministrazione, gestione, conservazione e destinazione, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione alle sezioni. I citati beni sono utilizzati dai soggetti affidatari della gestione delle sezioni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza comportare l'acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell'UITS;

q. il **comma 16** abroga gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (recante *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”*);

r. il **comma 17** reca modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, segnatamente:

- **all'articolo 20**, introduce il **comma 3-bis**, disponendo che la vigilanza sull'UITS *“è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale”*, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'Ente;
- **all'articolo 250, comma 2**, prevede che l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto di tiro a segno è affidata alla vigilanza dell'UITS (anziché al Ministero della difesa) *“che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale”*;
- **all'articolo 250, comma 3**, prevede che i campi da tiro siano *“dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro”* e non più alle sezioni TSN;
- **all'articolo 251, comma 2**, prevede l'iscrizione e la frequenza obbligatoria a una sezione TSN, ai fini della richiesta di permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non

hanno prestato o non prestano servizio sia presso le Forze armate dello Stato che presso “*i Corpi armati dello Stato*”;

- **all'articolo 251**, introduce il **comma 2-bis**, stabilendo che nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 (per coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato e i Corpi armati dello Stato), l'UITS provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono quattro giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi;

- **all'articolo 251, comma 3**, stabilisce che “*la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25,00*”;

s. **il comma 18** reca modifiche all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e segnatamente:

- **al primo comma** si introduce un richiamo anche alle disposizioni sul tiro a segno nazionale contenute “*nella legislazione vigente*”;

- **al secondo comma** si prevede che i requisiti di capacità tecnica dei Direttori e Istruttori di tiro sono definiti dall'UITS, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti;

- **al terzo comma** si sostituisce la figura dei presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale con quella dei presidenti degli Enti o Organismi riconosciuti dall'UITS;

- **al quinto comma** si prevede che i presidenti degli Enti o Organismi riconosciuti dall'UITS (e non più i presidenti delle sezioni TSN) sono responsabili, per i profili di competenza, dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della citata legge n. 110/75;

- introduce dopo il quinto comma, un successivo comma, disciplinando la figura dell'Ispettore UITS (a titolo esemplificativo, in termini di formazione, nomina e possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri);

t. **il comma 19** reca modifiche all'articolo 73, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, richiamando la previsione di cui all'articolo 251, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, che prevede l'obbligo di iscrizione e frequenza a una sezione TSN, ai fini della richiesta di permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio sia presso le Forze armate dello Stato che presso i Corpi armati dello Stato;

u. **il comma 20** reca modifiche all'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, richiamando la previsione di cui all'articolo 251, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010;

v. **il comma 21** prevede che il Commissario straordinario dell'UITS “*è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale*” e provvede all'adeguamento dello statuto dell'ente e all'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità (rispettivamente entro 90 e 30 giorni);

w. **il comma 22** prevede che entro 30 giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le Sezioni del TSN adeguano la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;

x. **il comma 23** prevede che il Presidente nazionale dell'UITS, una volta nominato, entro il 31/12/2026, espleti le attività relative alla costituzione degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto;

z. **il comma 24** dispone che fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22 continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, in quanto compatibili;

aa. **il comma 25** stabilisce che nelle more del riordino, qualora siano indette o espletate le elezioni per il rinnovo degli organi sportivi, l'elezione del Presidente riguarda il Presidente dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), e acquista efficacia dopo gli adempimenti previsti dal comma

23 da parte del Commissario straordinario di cui al comma 21 e, comunque, entro il 31 dicembre 2026;

bb. il **comma 26** prevede la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dispone, altresì, che il fondo interno di cui al comma 1, lettera o), è alimentato esclusivamente con risorse proprie dell'UITS e con le ulteriori entrate consentite dalla legge e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 mira ad incrementare il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2025. In particolare, si prevede il rifinanziamento del predetto Fondo per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di rafforzare le misure a favore degli studenti universitari che svolgano con particolare profitto attività sportiva. Si tratta di uno strumento concreto per consentire agli studenti universitari di conciliare in modo fruttuoso ed efficace la dimensione formativa, la carriera accademica e attività sportiva di alto livello. Come specificato dalla medesima disposizione, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Le borse di studio potranno essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport il Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di 1 milione euro per l'anno 2025 (comma 1), a cui si aggiunge un'ulteriore somma pari a 4 milioni di euro per il medesimo 2025 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) (comma 3).

Successivamente, la legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, commi 499-500, della legge n. 199 del 2025), ha disposto il rifinanziamento di tale Fondo per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Con tale intervento si intende rafforzare ulteriore gli strumenti a supporto del diritto allo studio, assicurando una continuità di finanziamento anche per l'anno 2027.

Il **Capo III** contiene disposizioni urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali.

In particolare, l'**articolo 10** è volto a garantire il coordinato ed efficace concorso del Servizio nazionale della protezione civile, con riferimento agli eventi eccezionali relativi alle celebrazioni dell'Anno giubilare di San Francesco, in occasione dell'ottavo centenario della morte, e alla visita del Santo Padre Leone XIV prevista per il 4 luglio 2026 sull'isola di Lampedusa.

Gli eventi si connotano per la loro straordinarietà sotto molteplici profili. Essi assumono, invero, un rilievo non soltanto religioso e istituzionale, ma anche mediatico e simbolico di portata internazionale,

in quanto destinati a richiamare l'attenzione della comunità globale su territori che a livello nazionale rappresentano, per diverse ragioni, mete di particolare afflusso. In particolare, tali eventi determinano una significativa partecipazione di fedeli, delegazioni istituzionali e operatori dell'informazione provenienti dall'Italia e dall'estero, comportando esigenze organizzative e logistiche eccezionali per i territori interessati.

In tale contesto, la presenza del Pontefice e di molteplici Autorità civili agli eventi in rassegna condurrà a configurarli come eventi di rilevante significato, anche per la loro idoneità a valorizzare i temi della solidarietà, dell'accoglienza e della cooperazione internazionale.

Per le ragioni anzidette si rende necessario l'intervento del Dipartimento della protezione civile - in ragione dei poteri di coordinamento e degli strumenti operativi al medesimo riconducibili - al fine di assicurare la gestione unitaria delle attività connesse agli eventi *de quibus*.

In tale prospettiva, le disposizioni in rassegna attribuiscono al Capo del Dipartimento della protezione civile il compito di individuare e attuare le misure organizzative necessarie, con particolare riferimento agli ambiti della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza alla popolazione, ivi inclusa quella sanitaria, nonché di provvedere all'acquisizione di beni, servizi e forniture indispensabili per il regolare svolgimento dell'evento. A tal fine, è previsto che il Capo del Dipartimento operi in stretto raccordo con i Presidenti delle Regioni interessati, i Prefetti territorialmente competenti e con i Sindaci dei Comuni coinvolti, assicurando il coinvolgimento delle altre amministrazioni e dei soggetti pubblici e privati interessati. Con specifico riferimento alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco viene altresì previsto il raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140, al fine di tenere conto delle iniziative già programmate nell'ambito delle celebrazioni francescane ai sensi di quest'ultima legge.

L'articolo 10, commi da 1 a 5 consente, inoltre, il ricorso agli strumenti tipici dell'ordinamento di protezione civile, tra cui l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga alle disposizioni ordinarie nei limiti consentiti, nonché l'utilizzo di procedure accelerate previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Resta ferma, in ogni caso, la competenza dei Prefetti interessati in materia di ordine e sicurezza pubblica, in coerenza con il vigente assetto delle attribuzioni istituzionali.

Sul piano finanziario, il comma 5 dell'articolo 1 prevede che all'attuazione delle relative disposizioni si provvede nel limite massimo di euro 2.500.000,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le disposizioni di cui al comma 6 sono volte a rendere più efficace e coordinato il piano straordinario di controllo e prevenzione del territorio del Comune di Assisi in concomitanza degli eventi francescani straordinari, attraverso l'integrazione del presidio fisico della Polizia locale.

In tale ottica si prevede l'inserimento all'interno della citata legge n. 140 del 2022 di un nuovo articolo 4-bis che autorizza il Comune di Assisi ad assumere, nell'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata massima fino al 31 dicembre 2026 (data di termine delle celebrazioni), da inquadrare nella Area degli istruttori al fine di rafforzare temporaneamente il presidio del territorio e le attività di controllo e prevenzione connesse agli straordinari flussi di visitatori attesi in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Stante l'urgenza del potenziamento degli organici della Polizia locale, viene proposta la formula normativa dell'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga alle disposizioni sui limiti di finanza pubblica previsti all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 7 dicembre 2006, n. 296 (*norme che impongono agli enti locali di contenere la spesa di personale e di rispettare specifici parametri - spesa storica*) e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (*blocco e limitazione del turnover [spesa non superiore a quella sostenuta nel 2009 o altre percentuali stabilite] per le assunzioni a tempo determinato e forme flessibili*).

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (*articolo riguardante l'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, inserito nel cd Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58*).

Sul piano finanziario, il comma 7 del presente articolo prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede **nel limite massimo di euro 365.000,00 mediante corrispondente riduzione** del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Capo IV contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica.

In particolare, **l'articolo 11**, è introdotto dopo che il Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 “sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione” è intervenuto in maniera incisiva sulla disciplina delle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri dell'Unione, introducendo requisiti tecnici e di sicurezza uniformi.

In ragione delle finalità perseguite, il Regolamento individua, da un lato, le norme di sicurezza, il formato e le prescrizioni tecniche delle carte d'identità rilasciate dai singoli Stati membri (art. 3 Reg.), stabilendo altresì la relativa durata (art. 4 Reg.), e, dall'altro, prevede l'eliminazione graduale delle carte d'identità già rilasciate e non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alla prescrizione tecniche previste dal medesimo regolamento (art. 5 Reg.). Le carte che non soddisfano tali requisiti, come le carte d'identità cartacee oggi rilasciate dai Comuni, non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026 (articolo 5, paragrafo 2, lett. a).

Il citato regolamento non si applica tuttavia ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità pari o inferiore a sei mesi (v. art. 2, par. 2 Reg. e Considerando 35).

La disposizione di cui al **comma 1** è volta, pertanto, a garantire continuità e certezza nei rapporti giuridici, prevedendo che la carta di identità in formato cartaceo mantenga la propria validità fino alla scadenza originaria ai fini dell'identificazione nei rapporti contrattuali stipulati entro il 3 agosto 2026.

Il **comma 2** prevede che, nelle more del completamento del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) e comunque entro il termine del 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea ancora in corso di validità continui a produrre effetti limitatamente a specifiche esigenze di interesse pubblico e tutela dei diritti fondamentali. In particolare, il documento cartaceo potrà essere utilizzato nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che gestiscono pubblici servizi, garantendo ai cittadini la possibilità di accedere alle prestazioni essenziali senza interruzioni o discriminazioni derivanti dal mancato possesso della CIE, nonché per ulteriori attività quali la consegna della posta e degli atti giudiziari, nonché le operazioni di ritiro o deposito di denaro presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari. La finalità della disposizione è quella di assicurare continuità amministrativa, inclusione e tutela dei diritti dei cittadini durante la fase di transizione verso l'adozione generalizzata della carta d'identità elettronica ed è rivolta in particolar modo a tutelare quelle fasce vulnerabili di persone, anche in età avanzata, che potrebbero avere difficoltà a richiedere tempestivamente il documento elettronico che, soprattutto in questa fase, impone ai Comuni di adottare modalità organizzative che prevedono prevalentemente la gestione on line degli appuntamenti e delle richieste.

La disposizione salvaguarda, quindi, soltanto gli effetti della funzione di riconoscimento nel territorio nazionale attribuita anche ad altri documenti considerati equipollenti a tal fine alla carta d'identità dall'articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000. Resta esclusa la facoltà di uscita dal territorio nazionale, seppure la carta sia stata rilasciata originariamente con validità per l'espatrio. L'eccezionalità della previsione è confermata dalla apposizione di un limite temporale alla sua validità

Dall'espressa esclusione della validità ai fini dell'espatrio discende che l'uso che potrà farsi del documento cartaceo esula dal campo di applicazione del citato regolamento europeo che all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) delimita il proprio ambito di applicazione, per quanto concerne le carte d'identità, *“alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2004/38/CE”* ossia ai sensi della direttiva europea sulla libera circolazione che al predetto art. 4 disciplina il *“Diritto di uscita”* di ogni cittadino dell'Unione. Proprio ai fini dell'esercizio di tale diritto il paragrafo 3 dispone che *“Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini...una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza”*. L'obiettivo dell'innalzamento dei livelli di sicurezza e anticontraffazione del documento è d'altra parte strettamente connesso alla sua funzione di prova privilegiata della titolarità del diritto di libera circolazione in ambito europeo.

Analoghe considerazioni emergono anche dalle premesse del Regolamento che, ad esempio, al Considerando 11 esclude i documenti di identificazione che non possono essere utilizzati come documento di viaggio dal proprio ambito di applicazione. Benché la denominazione “carta d'identità”, come si legge nel Considerando 15 dovrebbe essere riservato ai documenti contemplati dal medesimo regolamento, tale raccomandazione vale per il *“futuro”* e non travolge un documento già rilasciato al quale non è più riconosciuta, per espressa previsione normativa, validità all'espatrio. Va detto peraltro che la validità per l'espatrio dei documenti cartacei in circolazione non è riportata sul documento.

Il **comma 3** consente, nei casi di urgenza, il rilascio di un documento d'identità provvisorio da parte del sindaco, nelle more dell'emissione della carta d'identità elettronica e comunque sino al 31 dicembre 2027. Il documento, valido al massimo sei mesi e non rinnovabile, deve rispettare un modello uniforme definito con decreto ministeriale. Alla consegna della CIE, il documento provvisorio deve essere restituito al Comune. La norma mira a garantire continuità nell'identificazione dei cittadini durante la fase di transizione alla carta d'identità elettronica.

Il **comma 4** disciplina le caratteristiche del documento provvisorio, riconoscendone la validità ai fini dell'espatrio secondo la normativa vigente, qualificandolo come carta valori.

Il **comma 5** reca misure semplificate per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto per l'emissione della CIE.

Il **comma 6** precisa che resta fermo che i corrispettivi versati al momento del rilascio della CIE e affluiti al capo X dell'entrata sono riassegnati, tra l'altro, allo stato di previsione del Ministero dell'interno sulla base del numero di carte d'identità elettroniche comunicato dal Ministero medesimo, per essere destinati alle finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza.

Da un punto di vista finanziario, si rappresenta che le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** non determinano nuovi o maggiori oneri, essendo di carattere ordinamentale.

In merito ai **commi 3 e 4**, il nuovo documento provvisorio ivi previsto è qualificato quale carta valori prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis della legge

13 luglio 1966, n. 559. Per tale finalità risulta iscritto nello stato di previsione del MEF il capitolo di spesa n. 2188 recante “Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le Amministrazioni Statali”.

La produzione della nuova carta valori trova dunque copertura finanziaria nello stesso capitolo in quanto a partire dal 2026 cesserà la produzione della carta d'identità cartacea ed il relativo onere non sarà più sostenuto dalle finanze pubbliche. Peraltro, il rilascio di documenti provvisori, previsto nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, sarà decrescente e certamente inferiore rispetto alle stime di fabbisogno di documenti cartacei effettuate negli anni a valere sul citato capitolo.

Per quanto concerne la semplificazione prevista dal **comma 5**, essa consentirà al cittadino di effettuare anticipatamente il pagamento della quota di competenza dello Stato (euro 13,76 più IVA) e dei diritti fissi e di segreteria, prima di recarsi in Comune. In tal caso, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, l'intera somma versata anticipatamente dal cittadino sarà riversata il giorno successivo, in modo automatico, dai sistemi di PagoPA effettuando un pagamento multi-beneficiario secondo le seguenti modalità: al capo X – Capitolo 3746 del MEF (euro 13,76 più IVA); alla Tesoreria del Comune emittitore (quota dei diritti fissi e di segreteria).

Le attività occorrenti per realizzare le necessarie funzionalità strumentali, volte a dare attuazione all'articolo 2, comma 4 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, rientrano tra quelle già coperte dal corrispettivo gravante sui richiedenti la carta l'identità elettronica a titolo di rimborso delle spese necessarie per la produzione e spedizione della CIE, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto ministeriale. Pertanto, esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale corrispettivo viene infatti riversato al capitolo di entrata 3746-capo X del MEF. Successivamente, le somme vengono riassegnate al capitolo di spesa del MEF proprio per la remunerazione dei beni e servizi forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del decreto, nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'**articolo 1** reca misure urgenti per assicurare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del Campionato Europeo di calcio "UEFA 2032".

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, **lettera a)**, intervengono sul comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, al fine di prevedere misure di rafforzamento della struttura di supporto del Commissario straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 9-ter, garantendone la facoltà di reclutamento e utilizzo del relativo contingente di personale, a invarianza degli oneri finanziari già previsti e coperti a legislazione vigente.

In particolare, al numero 1) la norma intende chiarire l'ambito applicativo della disciplina dallo stesso recata sotto il profilo dell'iniziativa progettuale.

Si specifica che, nel caso in cui i soggetti proponenti siano amministrazioni pubbliche, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui al numero 2) estende la previsione relativa alla possibilità del Commissario di avvalersi di *sub*-commissari, affiancando al sindaco del comune interessato anche il presidente della regione, in un'ottica di maggiore coordinamento istituzionale.

Come già previsto a legislazione vigente per i sindaci dei Comuni interessati, anche l'attività eventuale dei presidenti regionali in qualità di *sub*-commissari è assicurata nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui ai numeri 3) e 4) sono finalizzate a rafforzare la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario, la quale può dotarsi di un contingente di personale non dirigenziale per un massimo di 10 unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, la disposizione di cui al numero 3) provvede a eliminare la previsione che determina l'automatismo del collocamento fuori ruolo all'atto del conferimento dell'incarico.

La norma di cui al primo periodo del numero 4) è finalizzata a garantire una maggiore flessibilità nella scelta del contingente di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario, consentendo di individuare, nell'ambito del numero massimo di unità già previsto dalla normativa vigente, specifiche professionalità di elevato profilo. In particolare, la norma prevede la possibilità di avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi, in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Si prevede espressamente che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Il compenso fino a 50.000 euro annui, come per il personale non dirigenziale in comando, è percepito in via aggiuntiva rispetto al trattamento economico già in godimento. Si applicano le disposizioni vigenti in



materia di limiti retributivi e onnicomprensività di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione non determina un ampliamento del contingente complessivo del personale né l'incremento dei limiti di spesa complessivamente autorizzati. La norma consente una diversa qualificazione professionale delle unità di cui la struttura di supporto può avvalersi, prevedendo il riconoscimento di compensi nei limiti massimi già stabiliti dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 96 del 2025. L'attuazione della disposizione avviene nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il secondo periodo della norma di cui al numero 4) prevede, inoltre, la possibilità per il Commissario di avvalersi presso la struttura commissariale, mediante distacco, di dipendenti di società controllate dallo Stato, per un massimo di 5 unità, con oneri interamente a carico di queste ultime e in aggiunta al contingente di 10 unità previsto dalla norma. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede una estensione delle finalità della dotazione finanziaria attribuita al Commissario anche alle spese di funzionamento funzionali all'operatività della struttura di supporto. Tale ampliamento del fondo prima destinato esclusivamente a oneri di personale, determina, sulla base dei dati acquisiti, la necessità di una compensazione degli effetti negativi sul fabbisogno e indebitamento netto, pari al limite massimo di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di quell'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**comma 2**).

L'**articolo 2** reca disposizioni urgenti volte ad assicurare la realizzazione degli interventi connessi allo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, il **comma 1** è finalizzato a ripristinare, mediante lo stanziamento di 8,5 milioni di euro, l'originaria dotazione di 275.000.000 euro, stante la necessità di realizzare tutti gli interventi inseriti nel programma dettagliato delle opere in quanto funzionale ad assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo programmati nel periodo 21 agosto 2026 – 3 settembre 2026.

Inoltre, il medesimo **comma 1** prevede lo stanziamento di ulteriori 6,5 milioni di euro per la realizzazione, nel territorio del comune di Taranto di nuovi interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026 (data di cessazione della gestione commissariale).

Complessivamente, pertanto, la disposizione determina un onere pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, alla cui copertura si provvederà, ai sensi del successivo **comma 3**, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 2**, al fine di assicurare la realizzazione delle opere connesse e di contesto, prevede che, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, il



Commissario straordinario provveda, con propria ordinanza adottata sentito il sindaco del Comune di Taranto, all'individuazione delle predette opere, nonché alla definizione del cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere, e delle modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi, che deve, in ogni caso, prevedere la completa realizzazione delle opere finanziate (ed individuate secondo le modalità previste dal presente comma) entro il 31 dicembre 2026.

Inoltre, si prevede che l'ordinanza adottata dal Commissario straordinario venga trasmessa per opportuna conoscenza ed informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione definisce modalità attuative accelerate per l'individuazione e la realizzazione delle opere connesse e di contesto; le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle funzioni già attribuite al Commissario straordinario e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo della quota disponibile delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che presenta sufficienti disponibilità e il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo. Inoltre, si prevede che l'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 determina la revoca automatica del finanziamento previsto dal medesimo comma 1 e relativo alle opere non realizzate entro il citato termine, con conseguente rientro delle corrispondenti somme nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario e successiva riassegnazione al capitolo di spesa relativo al FSC periodo di programmazione 2021-2027 (capitolo di spesa n. 8000 piano gestionale 11 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

L'**articolo 3** del provvedimento reca disposizioni per garantire lo svolgimento di grandi eventi sportivi, che si rendono necessarie e urgenti in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dell'"America's Cup– Napoli 2027".

In particolare, il **comma 1** reca, in analogia con quanto previsto in occasione degli altri eventi sportivi internazionali e in attuazione degli obblighi contrattualmente assunti con l'organizzatore internazionale della manifestazione, la disciplina speciale in materia di contributi per l'utilizzo delle risorse frequenziali in occasione dello svolgimento degli eventi competitivi della trentottesima edizione della "America's Cup – Napoli 2027".

La disposizione aggiunge i commi *6-ter*, *6-quater* e *6 quinquies* all'articolo 7 del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

Il comma *6-ter* prevede che l'assegnazione e l'uso delle frequenze radio necessarie per le esigenze strettamente connesse ai servizi funzionali all'organizzazione dell'evento siano rilasciati a titolo



gratuito, in deroga al regime ordinario previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La portata applicativa della disposizione è, pertanto, rigorosamente delimitata sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Si evidenzia che la disposizione in esame, pur configurando una rinuncia a maggior gettito, contempla fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo in ragione dello svolgimento del trofeo velico *America's Cup* e che, diversamente, non avrebbero determinato gettito a legislazione vigente.

Si prevede, inoltre, che le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori siano esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Tenuto conto che l'esenzione dall'imposta di bollo riguarda atti legati all'evento, che non sono ancora stati predisposti, l'eventuale previsione si configurerebbe come rinuncia a maggior gettito.

Il nuovo comma 6-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 96 del 2025 autorizza la spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, per l'importo di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Il medesimo comma autorizza anche la spesa per l'acquisto di materiali per euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri previsti dalla norma, di seguito si riporta una tabella riepilogativa.

FABBISOGNI DI SPESA DGST AC38 - Napoli 2027			
TIPOLOGIA DI SPESA			
CAP.	SPESE CORRENTI	2026	2027
3335	SPESE DI PERSONALE (SPESE PER ATTIVITÀ DI LAVORO STRAORDINARIO)	272.491,00 €	310.134,00 €
3348	SPESE DI TRASFERITA (VITTO E ALLOGGIO ED EVENTUALMENTE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'UTILIZZO MEZZO PROPRIO)	49.500,00 €	272.250,00 €
3352	SPESE PER MANUTENZIONE LABORATORI MOBILI DA UTILIZZARE DURANTE LE ATTIVITÀ	25.000,00 €	10.000,00 €
3352	SPESE DI CARBURANTE (DA STIMARE ALLA LUCE DEI KM CHE SI PRESUME DI PERCORRERE E DEL CRESCENTE PREZZO DEI CARBURANTI)	10.000,00 €	20.000,00 €
3349	PROTEZIONE INDIVIDUALE (VESTIARIO ED ACCESSORI NECESSITATI)	3.000,00 €	
	radiomonitoring per il periodo svolgimento dell'evento	15.000,00 €	45.000,00 €
	Noleggio imbarcazioni per controlli in mare	10.000,00 €	35.000,00 €
	SOMMA	384.991,00 €	692.384,00 €
	SPESE DI INVESTIMENTO	2026	2027
7624/01	ACQUISTO APPARATI DI RADIOMONITORING NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	200.000,00 €	200.000,00 €
7624/01	ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLO STRUMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SPECIFICHE APP	10.000,00 €	0,00 €
	SOMMA	210.000,00 €	200.000,00 €
	TOTALE NEL BIENNIO	1.487.375,00 €	

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, che reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle spese per i compensi per lavoro straordinario e le missioni del personale impiegato per le predette attività, nella tabella che segue è riportato il dettaglio relativo al numero di unità da impiegare e il relativo costo giornaliero.

Straordinari previsti					
	numero giorni	numero unità	numero ore/g	Totale	numero ore richieste
2026	25	55	7	9.625	9.432
2027	30	52	7	10.920	10.735

Missioni previste					
	numero giorni	numero unità	costo giornaliero/unità	Totale	Importo richiesto
2026	25	10	200	50.000,00	49.500,00
2027	30	41	225	276.750,00	272.250,00

Con riferimento agli oneri per il lavoro straordinario, è stato utilizzato l'importo feriale per lo straordinario di 1 dipendente di Area Funzionari - equivalente ex Area terza posizione economica F5 - pari a 21,77 euro.

Con riferimento al parametro per l'eventuale utilizzo della vettura propria, si sono stimati 1000 KM da percorrere con mezzo proprio sulla base di precedenti analoghe esperienze. L'onere derivante dal predetto utilizzo del mezzo proprio è ricompreso nei costi medi giornalieri delle missioni riportate nella precedente tabella. La ponderazione e la stima complessiva delle risorse da impiegare tiene conto delle valutazioni correlate a esperienze fatte dalla competente struttura in occasioni analoghe come, da ultimo, le attività di medesimo tenore poste in essere in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 96 del 2025.

Per quanto riguarda l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 6-*quinquies* prevede l'estensione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 38-*bis*.2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai soggetti non residenti che partecipano o concorrono alla realizzazione della "38° edizione dell'*America's Cup* – Napoli 2027".



La norma consente ai soggetti passivi d'imposta che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, di ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in Italia per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi necessari alla realizzazione di operazioni direttamente connesse all'evento, anche in assenza della condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 38-ter, comma 1.

Il **comma 2** modifica l'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

In particolare, la lettera *a*) interviene sul comma 4-*novies* del citato articolo 8 che ha previsto, in assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte con l'organizzatore internazionale per lo svolgimento della manifestazione, specifiche esenzioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La disposizione, in particolare, estende tali esenzioni, relative ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalle attività direttamente correlate alla partecipazione all'evento, svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, anche in favore delle persone giuridiche costituite in Italia dall'ente organizzatore, delle squadre partecipanti alla manifestazione e delle stabili organizzazioni istituite in Italia dai medesimi soggetti, indipendentemente dall'anno di costituzione o istituzione della stabile organizzazione, in modo da garantire la partecipazione paritaria all'evento da parte di tutti i *team* iscritti.

Al fine di garantire la limitazione dell'esenzione alle sole attività strettamente connesse allo svolgimento della manifestazione anche rispetto a soggetti già costituiti antecedentemente al 2026, si prevede espressamente, in relazione alle predette attività, l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità separata.

Tenuto conto che resta ferma la limitazione dell'esenzione ai soli redditi e al valore della produzione netta relativi al periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, e tenuto conto che la disposizione, contempla fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo in ragione dello svolgimento del trofeo velico *America's Cup*, e che diversamente, non avrebbero determinato gettito a legislazione vigente, la previsione configura una rinuncia a maggior gettito.

Il **comma 2, lettera b)** interviene sul comma 4-*decies* del medesimo articolo 8, estendendo il trattamento fiscale di favore riconosciuto ai lavoratori che si trasferiscono in Italia per lavorare all'*America's Cup* (il quale prevede la concorrenza al reddito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo al 35%) a quelli già residenti in Italia, al fine di garantire agli stessi parità di trattamento. La disposizione in esame trae origine dagli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'*Host City Contract*.

In particolare, la disposizione estende anche ai soggetti fiscalmente residenti in Italia la detassazione già prevista dalla norma originaria dei redditi percepiti negli anni 2026 e 2027 per le prestazioni rese all'ente organizzatore dell'evento sportivo o alle squadre partecipanti all'evento dell'*America's Cup* dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (assoggettamento ad imposizione limitatamente al 35 per cento del loro ammontare).

Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stata effettuata l'analisi delle Certificazioni Uniche per redditi da lavoro dipendente presentate nel 2026 con riferimento ai redditi corrisposti ai dipendenti



nel periodo d'imposta 2025, dall'unica squadra italiana *dell'America's Cup* (Luna Rossa Challenge Srl), con sede legale e domicilio fiscale a Grosseto, attualmente interessato dalla disposizione.

Per ragioni di prudenza, nonostante le attività svolte dal contribuente non siano interamente riconducibili all'evento, ma comprendano altre attività relative alla gestione del marchio, si è assunto che tutti i lavoratori di tale società rientrino nell'agevolazione. Inoltre, le ritenute così identificate sono incrementate del 15% al fine di tener conto di eventuali assunzioni da parte delle altre squadre non italiane e dell'organizzatore.

Gli effetti finanziari negativi sono calcolati rispetto alle sole ritenute da lavoro dipendente senza prendere in considerazione le ritenute operate su compensi ai lavoratori autonomi in quanto, non essendo questi legati contrattualmente alla società, presumibilmente non sono legate all'evento. In ogni caso si precisa che tali ritenute, per il contribuente esaminato, sono risultate trascurabili e incluse nell'ampio margine di prudenza della stima effettuata sul lavoro dipendente.

Con una detassazione del 65% dei redditi IRPEF, si stima una perdita di gettito, su base annua, pari a circa in 3,0 milioni di euro per il 2026 e 2027.

La disposizione di cui alla lettera b), n. 2, interviene anche nella parte in cui viene previsto il divieto di cumulo della disciplina fiscale agevolata con altre misure già presenti nell'ordinamento, aggiungendo anche la disciplina di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo n. 147 del 2015 e dall'articolo 24-ter del TUIR. Relativamente a tale ultimo intervento non si ascrivono effetti, trattandosi solo di una misura di coordinamento normativo finalizzata a evitare la fruizione contemporanea di più regimi fiscali agevolati.

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità.

L'**articolo 4** reca disposizioni speciali in materia di rapporti di lavoro finalizzate a consentire al soggetto organizzatore e alle squadre partecipanti alla trentottesima edizione della «*America's Cup* Napoli 2027» di reperire le risorse professionali necessarie allo svolgimento delle attività connesse all'evento.

In particolare, il **comma 1** delimita l'ambito soggettivo e temporale di applicazione della disciplina.

I **commi 2 e 3** introducono un regime derogatorio in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a termine, configurando le esigenze connesse all'evento quale causale oggettiva e prevedendo specifiche deroghe alla disciplina di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il **comma 4** reca disposizioni di coordinamento con la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, senza introdurre nuovi benefici economici o agevolazioni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** chiarisce il regime giuridico applicabile alla cessazione dei rapporti a termine connessi all'evento e ha natura meramente ricognitiva e ordinamentale.



Il **comma 6** introduce una specifica regola di computo ai fini della quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. La disposizione opera esclusivamente con riferimento a rapporti di lavoro a carattere temporaneo e straordinario instaurati per le esigenze dell'evento e non modifica gli obblighi già maturati né quelli riferiti al restante personale.

Il **comma 8** fa salve le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati, senza introdurre nuovi adempimenti o prestazioni a carico delle amministrazioni pubbliche.

Il **comma 9** demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie all'applicazione della disciplina. All'attuazione del medesimo comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni che determinano effetti finanziari a carico della finanza pubblica si osserva quanto segue.

Il **comma 7** riconosce ai soggetti di cui al comma 1, con riferimento ai lavoratori assunti per le esigenze dell'evento, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti in regime *de minimis*. Si prevede, inoltre, espressamente, che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche in favore del lavoratore.

La disposizione determina minori entrate contributive, quantificate in euro 600.000 per l'anno 2026, e a euro 1.800.000 per l'anno 2027, entro il limite massimo di spesa espressamente previsto dalla norma. L'onere è stato stimato sulla base del fabbisogno di personale necessario allo svolgimento delle attività connesse all'evento, del numero presunto delle assunzioni agevolabili, della relativa durata media dei rapporti di lavoro e dell'aliquota contributiva datoriale oggetto di esonero e dei limiti previsti dalla disposizione in esame.

Ai fini della stima dell'onere, sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- per ciascun Team straniero partecipante si è ipotizzato l'utilizzo di 120 unità di personale, equi ripartite tra lavoratori dipendenti e collaboratori (co.co.co.), con una retribuzione media annua lorda pro-capite pari a circa 100.000 euro. Queste cifre corrispondono al 100% dell'attività che normalmente si svolge nei sei mesi del periodo dell'evento, quindi con un picco nel periodo da marzo ad agosto 2027;
- per l'organizzazione e la gestione dell'evento si stima l'impiego di circa 200 risorse, di cui il 60% assunti dall'organizzazione e il 40% co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), con una retribuzione media annua lorda pro-capite pari a circa 90.000 euro per ciascuna risorsa.

Per quanto riguarda il Team Luna Rossa, sono state utilizzate le seguenti indicazioni specifiche:

- un numero di lavoratori dipendenti pari a 13 risorse sia nel 2026 che nel 2027, con una retribuzione media annua lorda pari a 101.445 euro;
- un numero di collaboratori (co.co.co.) pari a 117 unità nel 2026 e 132 nel 2027, con retribuzioni medie annue lorde pro-capite pari rispettivamente a 184.567 e 172.117 euro.



Per il datore di lavoro è stata utilizzata una aliquota contributiva media del 32,4%, comprensiva oltre all'IVS anche delle contribuzioni minori. Ai fini fiscali, l'aliquota media dell'azienda è pari al 21%.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame valutati tenendo conto dei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis. Si ricorda in merito che questo regolamento riguarda l'impresa beneficiaria e incide indirettamente sul datore di lavoro definendo i limiti massimi degli aiuti di Stato che quest'ultimo può ricevere. Tale limite è stato fissato a 300.000 euro nell'arco di tre anni.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Onere per il datore di lavoro Lordo effetti fiscali (*)	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere complessivo Netto effetti fiscali
2026	-0,6	0,0	-0,6
2027	-1,8	0,2	-1,6
2028	0	+0,6	+0,6
2029	0	-0,3	-0,3

(*) **Limite di spesa**

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria, specificando che agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provveda, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che è contestualmente incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

L'**articolo 5** modifica all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha istituito la Commissione per la verifica dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, autorizza la Commissione, fino al 31 dicembre 2026, a inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro istituto, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, mediante procedura di mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai relativi



requisiti soggettivi di aver maturato, in posizione di comando, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole, in ogni caso assicurando, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento solo all'esito di specifici concorsi pubblici.

Il personale interessato dalla disposizione consta di 5 funzionari appartenenti al comparto delle funzioni centrali.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che i citati inquadramenti sono autorizzati nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, è volta a garantire il pieno ed effettivo funzionamento della Commissione sotto il profilo dell'approvvigionamento delle relative risorse, intervenendo sul comma 11 del citato articolo 13-*bis* per chiarire che le modalità di trasferimento della quota prevista dalla lettera a) del medesimo comma 11 a carico delle Federazioni sportive.

La disposizione non prevede alcuna rimodulazione del quantitativo di risorse pubbliche previste a legislazione vigente, ma si limita a chiarire che sia lo stesso soggetto che le riceve in prima istanza per poi trasferirle ai beneficiari, ovvero la società Sport e Salute S.p.a., a destinarne direttamente alla Commissione la quota prevista a carico delle federazioni sportive obbligate.

Il **comma 1, lettera c)**, prevede che la Commissione possa avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato.

Le attività saranno garantite dall'Avvocatura dello Stato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*.

In particolare, l'intervento rimodula, con un'attenzione specifica al calcio femminile e al professionismo femminile in ambito sportivo, l'1 per cento di risorse destinate dall'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 8 del 2008 alla Federazione Italiana Gioco Calcio, nell'ambito della quota del 10 per cento del totale delle risorse originate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi destinata alle finalità più generali previste dal comma 1.

In particolare, il comma 1, **lettera a)**, interviene sulle finalità generali previste dal comma 1 dell'articolo 22 per sopprimere i riferimenti a *“lo sviluppo dei centri federali territoriali”* e alla *“Federazione italiana giuoco calcio”*.

Ciò comporta che la quota di risorse ivi prevista per finalità di mutualità non sia più vincolata ai predetti interventi ma sia riorientata, tenuto conto delle modifiche di cui alla lettera b), su un'area di politica sportiva più specifica.



Il **comma 1, lettera b)**, interviene sul successivo comma 2 dell'articolo 22 per introdurre uno specifico vincolo di destinazione della quota dell'1 per cento di tali risorse alla Lega calcio serie A femminile.

Pertanto, la quota dell'1 per cento delle risorse economiche e finanziarie previste dal comma 2 del decreto legislativo n. 9 del 2008, derivanti dai contratti di commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, destinata alla FIGC, viene ora integralmente riversata alla Lega Serie A femminile.

La disposizione non altera le quote di risorse già previste a legislazione vigente e derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, limitandosi a rimodulare i vincoli di destinazione delle stesse e i soggetti beneficiari e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** reca disposizioni per il sostegno alla pratica sportiva, alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi *extra* scolastici e alla genitorialità.

L'articolo 1, comma 270, della legge n. 207 del 2024 ha istituito il "Fondo dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a erogare contributi per la fruizione presso ASD, SSD e ETS di corsi sportivi da parte di minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro. I criteri di utilizzo di tale fondo sono stati poi disciplinati con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione e del merito del 15 luglio 2025; le susseguenti procedure amministrative hanno consentito di erogare il contributo ad oltre 80.000 beneficiari.

Successivamente, con la legge n. 199 del 2025, all'articolo 1 commi 225 e 226, è stato istituito un fondo, con stanziamento di due milioni di euro per l'anno 2027, finalizzato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

La disposizione consente di ricondurre le risorse stanziata ad un unico fondo, al fine di consentire un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, permettendo di far confluire nei due milioni stanziati nel 2027 anche eventuali avanzi di gestione delle annualità precedenti, e di favorire i nuclei familiari con ISEE inferiore, nonché su minori di età inferiore.

Trattandosi di risorse già stanziata a legislazione vigente, la norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** reca disposizioni per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno, al fine di ridefinire la doppia natura dell'UITS quale ente federato e istituzione sportiva, garantendo la separazione contabile e gestionale tra le due componenti, aggiornare i requisiti per il riconoscimento degli Enti e Organismi sportivi quali soggetti federati e delle sezioni di tiro a segno nazionale, rimodulare le risorse dell'ente, introdurre la figura professionale dell'Ispettore UITS.

Il **comma 1** individua i principi e i criteri direttivi che lo statuto dell'ente deve rispettare nel disciplinare la struttura e il funzionamento dell'ente, le modalità di svolgimento dei compiti e delle



attività ad esso attribuite, le modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'UITS e dei beni demaniali in uso, le strutture periferiche sportive e gli organi di giustizia sportiva, la definizione delle categorie di iscritti, tesserati, affiliati, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari, nonché le modalità di riconoscimento delle Sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, la definizione dei simboli dell'UITS e delle Sezioni di tiro a segno nazionale e le modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi.

Il **comma 2** disciplina la nomina, le funzioni e la durata quadriennale dell'incarico di Presidente nazionale, rinnovabile per due volte. Prevede, inoltre, che i componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *d*), durino in carica quattro anni e possano essere confermati.

Il **comma 3** dispone che i beni appartenenti al demanio dello Stato (esclusi quindi i beni del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato) o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'UITS, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge

Il **comma 4** dispone che l'Unione italiana tiro a segno provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori relativi a realizzazione, sistemazione e manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché al rilascio delle agibilità, e all'ammodernamento degli impianti di tiro e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Si specifica che l'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.

Il **comma 5** istituisce la figura dell'Ispettore UITS. Prevede, in particolare, che presso ciascuna sede della sezione del tiro a segno nazionale operi un ispettore UITS, nominato dalle medesime a seguito di procedura comparativa di verifica dei requisiti, che svolge la propria attività in maniera autonoma, esclusiva e continuativa e non può essere nominato in più di una sezione del tiro a segno nazionale. L'ente o organismo può, tuttavia, chiedere la nomina presso la medesima sezione di più di un Ispettore UITS in ragione del numero degli iscritti e delle correlate esigenze di controllo. L'Ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla UITS. All'Ispettore UITS spetta un compenso sino al limite massimo 36 mila euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali. La disposizione precisa che all'attuazione del presente comma, si provveda nei limiti delle risorse appositamente previste dai bilanci delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Il **comma 6** individua i soggetti federati (ovvero quegli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa) nei termini stabiliti dallo statuto e i requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza (secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'UITS), che tali enti o organismi devono possedere, al fine di esercitare l'attività di addestramento all'uso delle armi e di rilascio delle certificazioni per gli usi di legge. Si prevede, altresì, che lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinino il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni e i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal primo periodo. Inoltre, nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola



Sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'UITS.

Il **comma 7** definisce i compiti istituzionali delle sezioni TSN (aventi natura giuridica di diritto privato) riconosciute dall'UITS.

Il **comma 8** regola la rappresentanza assembleare nelle sezioni TSN che partecipano anche all'attività sportiva dell'UITS, attribuendo il voto al presidente dell'organismo sportivo gestore della sezione TSN e ai rappresentanti di atleti e tecnici eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'UITS.

Il **comma 9** disciplina l'affiliazione sportiva all'UITS degli organismi sportivi che hanno la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzano uno in base a titolo legittimo, subordinandola alla conformità degli atti costitutivi e degli statuti allo statuto dell'UITS stesso, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente, e prevedendo che gli organismi sportivi affiliati partecipino esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'UITS e, se non riconosciuti come sezioni di tiro a segno nazionale o enti o organismi federati, non possano svolgere le attività addestrative o certificate ad esse riservate dalla legge.

Il **comma 10** conferma che le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il **comma 11** elenca le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale, quali, in particolare: il settantacinque per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi, dell'attività sportiva e ludico-amatoriale, contributi pubblici e privati, donazioni, liberalità, lasciti e corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi e per attività di promozione pubblicitaria e ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.

Il **comma 12** prevede che l'ente adotti un bilancio unico articolato in due sezioni distinte: ente federato e istituzione sportiva, con separata evidenza di entrate, spese, costi, ricavi e risultati di gestione. Stabilisce che l'Unione italiana tiro a segno sia tenuta a redigere distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, rispettivamente, riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, specificando che il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno.

Inoltre, la disposizione individua le entrate dell'Unione italiana tiro a segno, distinte tra entrate per l'area istituzionale e entrate per l'area sportiva. Le prime sono rappresentate da: quota annua per l'iscrizione obbligatoria, quote federative, proventi dei corsi di formazione, corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza, eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni, altri corrispettivi e rendite patrimoniali e, infine, una quota pari al venticinque per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi.



Le entrate per l'area sportiva sono rappresentate da: quote di tesseramento e contributi relativi all'attività sportiva, contributi di Sport e Salute S.p.A., nonché del Comitato olimpico nazionale italiano, del Comitato italiano paralimpico e proventi dei corsi di formazione sportiva.

Si evidenzia che la riforma operata incide sul sistema delle entrate dell'ente prevedendo, in particolare, rispetto al regime vigente, l'attribuzione integrale alla UITS della quota annua degli iscritti d'obbligo e l'attribuzione alla UITS del 25 per cento dei costi connessi ai corsi, diplomi e patentini.

Con riferimento alla quota annua per l'iscrizione obbligatoria, essa viene incrementata da 11,56 euro a 25 euro e affluisce integralmente all'Unione italiana tiro a segno.

Al fine di dare conto degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, l'autorità competente ha trasmesso i seguenti dati.

Categoria	Numero
ONP - obbligati necessità privati	38.049
OCS - obbligati caccia di selezione	1.592
OSA - obbligati servizio armato	89.718
Totale iscritti d'obbligo	129.359

Il relativo gettito annuo è pari a $129.359 \times 25 \text{ euro} = 3.233.975 \text{ euro}$.

La quota del 25 per cento a favore della UITS si applica ai costi connessi ai titoli DPR, PGG, DGG, PEP e DEP. In tale scenario, tutti i diplomi sono valorizzati in 150 euro per titolo, con quota UITS pari a 37,50 euro; i patentini sono valorizzati in 120 euro per le guardie giurate, con quota UITS pari a 30 euro e in 80 euro per la polizia locale e gli enti pubblici, con quota UITS pari a 20 euro.

Titolo	Numero	Quota UITS per titolo	Gettito UITS
DPR - Diploma privato	37.287	€ 37,50	€ 1.398.262,50
PGG - Patentino guardia giurata	48.289	€ 30,00	€ 1.448.670,00
DGG - Diploma guardia giurata	5.298	€ 37,50	€ 198.675,00
PEP - Patentino ente pubblico / polizia locale	24.240	€ 20,00	€ 484.800,00
DEP - Diploma ente pubblico	2.646	€ 37,50	€ 99.225,00
Totale quota UITS su corsi e diplomi	117.760		€ 3.629.632,50



La seguente tabella riporta, sulla base dei dati trasmessi dall'autorità competente, il quadro delle entrate dell'Unione, con una comparazione tra regime vigente e nuovo regime:

Voce	Regime vigente	Regime riformato (scenario base)
Sport e Salute S.p.A.	€ 4.104.791,00	€ 4.104.791,00
Contributo del Comitato italiano paralimpico	€ 274.082,99	€ 274.082,99
Quote di affiliazione, iscrizione campionati e iscrizione corsi	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Quota del 25% affluente alla UITS sugli iscritti volontari	€ 828.218,00	€ 828.218,00
Quote di tesseramento	€ 1.836.809,33	€ 1.836.809,33
Quota vigente affluente alla UITS sugli iscritti d'obbligo	€ 470.000,00	-
Quota iscritti d'obbligo interamente UITS	-	€ 3.233.975,00
Quota UITS del 25% sui costi connessi a corsi, diplomi e patentini	-	€ 3.629.632,50
Totale	€ 7.583.901,32	€ 13.977.508,82
Incremento stimato di gettito		€ 6.393.607,50

Il **comma 13** prevede che la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'UITS sia disciplinata da un apposito regolamento di contabilità, ispirato ai principi civilistici e in applicazione dell'articolo 13, lettera o), del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Il **comma 14** stabilisce che il Presidente nazionale dell'UITS ha diritto a un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, si prevede che ai componenti degli organi dell'UITS non sia attribuita l'indennità di



carica e possa essere attribuito un gettone di presenza, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Le cariche elettive dell'Istituzione sportiva sono invece svolte a titolo gratuito, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo.

Il **comma 15** chiarisce che i beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni TSN e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive rimangono nella piena disponibilità dell'UITS che ne disciplina utilizzo, amministrazione, gestione, conservazione e destinazione, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione alle sezioni. I citati beni sono utilizzati dai soggetti affidatari della gestione delle sezioni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza comportare l'acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell'UITS.

Il **comma 16** abroga gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (recante “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”).

Il **comma 17** reca modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di vigilanza sull'ente, di campi e impianti di tiro, di uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro e quota di iscrizione obbligatoria. Con riferimento a tale ultimo profilo, in particolare, si prevede che la quota annua di iscrizione obbligatoria, che affluisce integralmente all'Unione italiana tiro a segno, sia pari a 25 euro.

Il **comma 18** modifica l'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di vigilanza sulle attività di tiro.

Il **comma 19** modifica l'articolo 73, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, richiamando la previsione di cui all'articolo 251, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevede l'obbligo di iscrizione e frequenza a una sezione TSN, ai fini della richiesta di permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio sia presso le Forze armate dello Stato che presso i Corpi armati dello Stato.

Il **comma 20** reca modifiche all'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

Il **comma 21** prevede che il Commissario straordinario dell'UITS sia prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede all'adeguamento dello statuto dell'ente e all'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità (rispettivamente entro novanta e trenta giorni).

Il **comma 22** prevede che, entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le Sezioni del TSN debbano adeguare la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il **comma 23** prevede che il Presidente nazionale dell'UITS, una volta nominato, provveda alle attività relative alla costituzione, entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.

Il **comma 24** dispone che, fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, in quanto compatibili.



Il **comma 25** stabilisce che nelle more del riordino, qualora siano indette o espletate le elezioni per il rinnovo degli organi sportivi, l'elezione del Presidente riguarda il Presidente dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera *b*), e acquista efficacia dopo gli adempimenti previsti dal comma 23 da parte del Commissario straordinario di cui al comma 21 e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.

Il **comma 26** reca la clausola di invarianza finanziaria, fermo quanto previsto dal comma 4 in materia di entrate della UITIS e delle quali sarà dato conto nel relativo bilancio.

L'**articolo 9** mira a incrementare il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2025. In particolare, si prevede il rifinanziamento del predetto Fondo per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di rafforzare le misure a favore degli studenti universitari che svolgano con particolare profitto attività sportiva. Come specificato dalla medesima disposizione, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.

Alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, che reca le necessarie disponibilità. Con il predetto stanziamento, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si intende assicurare, quindi, continuità alla misura di sostegno in favore degli studenti universitari per alti meriti sportivi anche per l'anno 2027, sostanzialmente in linea con i finanziamenti previsti per l'anno 2025 e per l'anno 2026 rispettivamente dall'articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025 e dall'articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 119 del 2025.

Il **Capo III** contiene disposizioni urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali.

In particolare, l'**articolo 10** è volto a garantire il coordinato ed efficace concorso del Servizio nazionale della protezione civile, con riferimento agli eventi eccezionali relativi alle celebrazioni dell'Anno giubilare di San Francesco, in occasione dell'ottavo centenario della morte, e alla visita del Santo Padre Leone XIV prevista per il 4 luglio 2026 sull'isola di Lampedusa.

In tale prospettiva, le disposizioni attribuiscono al Capo del Dipartimento della protezione civile il compito di individuare e attuare le misure organizzative necessarie, con particolare riferimento agli ambiti della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza alla popolazione, ivi inclusa quella sanitaria, nonché di provvedere all'acquisizione di beni, servizi e forniture indispensabili per il regolare svolgimento dell'evento. A tal fine, è previsto che il Capo del Dipartimento operi in stretto raccordo con i presidenti delle regioni interessati, i prefetti territorialmente competenti e con i sindaci dei comuni coinvolti, assicurando il coinvolgimento delle altre amministrazioni e dei soggetti pubblici e privati interessati. Con specifico riferimento alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco viene altresì previsto il raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n.



140, al fine di tenere conto delle iniziative già programmate nell'ambito delle celebrazioni francescane ai sensi di quest'ultima legge.

I commi da 1 a 4 consentono, inoltre, il ricorso agli strumenti tipici dell'ordinamento di protezione civile, tra cui l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga alle disposizioni ordinarie nei limiti consentiti, nonché l'utilizzo di procedure accelerate previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Resta ferma, in ogni caso, la competenza dei prefetti interessati in materia di ordine e sicurezza pubblica, in coerenza con il vigente assetto delle attribuzioni istituzionali.

Il comma 5 prevede che ai suddetti oneri si provveda nel limite massimo di 2.500.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 6** autorizza il Comune di Assisi a effettuare nell'anno 2026, nel limite di 365.000 euro, assunzioni di personale di polizia locale con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, entro un contingente massimo di diciassette unità, per far fronte a esigenze straordinarie connesse alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La quantificazione tiene conto del costo medio di un istruttore appartenente al Comparto Funzioni Locali e di un rateo di 6 mesi per l'anno 2026.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 365.000 euro per l'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 nel limite massimo di 365.000 euro.

Il Capo IV contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica.

Al riguardo, con riferimento **all'articolo 11**, si rappresenta preliminarmente che il Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 “sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione” è intervenuto sulla disciplina delle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri dell'Unione, introducendo requisiti tecnici e di sicurezza uniformi.

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a garantire continuità e certezza nei rapporti giuridici, prevedendo che la carta di identità in formato cartaceo mantenga la propria validità fino alla scadenza originaria ai fini dell'identificazione nei rapporti contrattuali stipulati entro il 3 agosto 2026.

Il **comma 2** prevede che, nelle more del completamento del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) e comunque entro il termine del 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea ancora in corso di validità continui a produrre effetti limitatamente a specifiche esigenze di interesse pubblico e tutela dei diritti fondamentali. In particolare, il documento cartaceo potrà essere utilizzato nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che gestiscono pubblici servizi, garantendo ai cittadini la possibilità di accedere alle prestazioni essenziali senza interruzioni o discriminazioni derivanti dal mancato possesso della CIE, nonché per ulteriori attività quali la consegna della posta e degli atti giudiziari, nonché le operazioni di ritiro o deposito di denaro presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari. La disposizione salvaguarda, quindi, soltanto gli effetti della funzione di riconoscimento nel territorio nazionale attribuita anche ad altri documenti considerati equipollenti a tal fine alla carta d'identità dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Resta esclusa la facoltà di uscita dal territorio nazionale, seppure la carta sia stata rilasciata



originariamente con validità per l'espatrio. L'eccezionalità della previsione è confermata dalla apposizione di un limite temporale alla sua validità

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 3** consente, nei casi di urgenza, il rilascio di un documento d'identità provvisorio da parte del sindaco, nelle more dell'emissione della carta d'identità elettronica e comunque sino al 31 dicembre 2027. Il documento, valido al massimo sei mesi e non rinnovabile, deve rispettare un modello uniforme definito con decreto ministeriale. Alla consegna della CIE, il documento provvisorio deve essere restituito al Comune. La norma mira a garantire continuità nell'identificazione dei cittadini durante la fase di transizione alla carta d'identità elettronica.

A riguardo, non si rileva incremento di attività amministrativa presso i Comuni, in quanto l'emissione del nuovo documento seguirà le stesse modalità attualmente previste per il rilascio della carta d'identità cartacea, utilizzando le stesse dotazioni tecnologiche già in uso presso i Comuni. Si evidenzia peraltro che già a legislazione vigente (articolo 36, comma 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) il cittadino può chiedere la sostituzione della cartacea in qualsiasi momento anche se rilasciata con validità decennale. Non è, pertanto ravvisabile un incremento delle attività amministrative a carico del Comune, trattandosi di una possibilità concessa all'amministrazione comunale, da esercitarsi in casi di urgenza che saranno valutati dall'amministrazione medesima. Dal 3 agosto 2026 non sarà più possibile emettere carte d'identità cartacee e, dunque, l'attività prevista per i documenti provvisori – per quantitativi stimati nettamente inferiori e decrescenti – sarà sostitutiva di quella già in essere, non determinando alcuna sovrapposizione delle procedure di emissione dei suddetti documenti.

Il **comma 4** disciplina le caratteristiche del documento provvisorio, riconoscendone la validità ai fini dell'espatrio secondo la normativa vigente, qualificandolo come carta valori.

Con riferimento ai **commi 3 e 4**, il nuovo documento provvisorio ivi previsto è qualificato quale carta valori prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bi,s* della legge 13 luglio 1966, n. 559. Per tale finalità risulta iscritto nello stato di previsione del MEF il capitolo di spesa n. 2188 recante "Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le Amministrazioni Statali".

La produzione della nuova carta valori trova dunque copertura finanziaria nello stesso capitolo in quanto a partire dal 2026 cesserà la produzione della carta d'identità cartacea ed il relativo onere non sarà più sostenuto dalle finanze pubbliche. Peraltro, il rilascio di documenti provvisori, previsto nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, sarà decrescente e certamente inferiore rispetto alle stime di fabbisogno di documenti cartacei effettuate negli anni a valere sul citato capitolo.

Il **comma 5** reca misure semplificate per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto per l'emissione della CIE. IPZS, sulla base della norma in parola, formalizzerà con PagoPA le modalità di svolgimento delle attività in parola. Al fine della verifica di invarianza finanziaria, si rappresenta che tali spese risultano già coperte dal contributo a carico del richiedente la CIE ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 2016, articolo 1, comma 1.

Per quanto concerne tale semplificazione, essa consentirà al cittadino di effettuare anticipatamente il pagamento della quota di competenza dello Stato (euro 13,76 più IVA) e dei diritti fissi e di segreteria, prima di recarsi in Comune. In tal caso, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, l'intera somma versata anticipatamente



dal cittadino sarà riversata il giorno successivo, in modo automatico, dai sistemi di PagoPA effettuando un pagamento multi-beneficiario secondo le seguenti modalità: al capo X – Capitolo 3746 del MEF (euro 13,76 più IVA); alla Tesoreria del Comune emettitore (quota dei diritti fissi e di segreteria). Resta fermo che i corrispettivi versati al momento del rilascio della CIE e affluiti al capo X dell'entrata sono riassegnati, tra l'altro, allo stato di previsione del Ministero dell'interno sulla base del numero di carte d'identità elettroniche comunicato dal Ministero medesimo, per essere destinati alle finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Le attività occorrenti per realizzare le necessarie funzionalità strumentali, volte a dare attuazione all'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, rientrano tra quelle già coperte dal corrispettivo gravante sui richiedenti la carta d'identità elettronica a titolo di rimborso delle spese necessarie per la produzione e spedizione della CIE, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto ministeriale.

Tale corrispettivo viene infatti riversato al capitolo di entrata 3746-capo X del MEF. Successivamente, le somme vengono riassegnate al capitolo di spesa del MEF proprio per la remunerazione dei beni e servizi forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** fa salve le disposizioni di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza.

L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del decreto, il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

26/06/2026

Daria Perrotta



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e per l'efficacia del documento di identità"														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (milioni di euro)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	1	b)	Inserimento di esperti esterni, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente, nell'astruttura commissariale di cui all'art. 9-ter, c.1, del D.L. 96/2025	E	TC				-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
1	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K				-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
3	1		Incremento delle risorse finalizzato alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche nell'ambito degli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" - personale - straordinario	S	C	0.3	0.3		0.3	0.3		0.3	0.3	
3	1		Incremento delle risorse finalizzato alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche nell'ambito degli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" - effetti riflessi	E	TC				0.1	0.2		0.1	0.2	
3	1		Incremento delle risorse finalizzato alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche nell'ambito degli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" - spese di trasleria e di carburante	S	C	0.1	0.3		0.1	0.3		0.1	0.3	
3	1		Incremento delle risorse finalizzato alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche nell'ambito degli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" - manutenzione dei laboratori mobili	S	C	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
3	1		Incremento delle risorse finalizzato alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche nell'ambito degli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" - vestiario ed accessori	S	C	0.0			0.0			0.0		
3	1		Incremento delle risorse finalizzato alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche nell'ambito degli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" - radonmonitoring e noleggio delle imbarcazioni	S	C	0.0	0.1		0.0	0.1		0.0	0.1	
3	1		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-0.4	-0.7		-0.4	-0.7		-0.4	-0.7	
3	1		Incremento delle risorse finalizzato alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche nell'ambito degli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" - macchinari e apparecchiature	S	K	0.2	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2	
3	1		Riduzione Tabella B - MIMIT	S	K	-0.2	-0.2		-0.2	-0.2		-0.2	-0.2	
3	2	b)	Estensione ai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato dell'esenzione dall'imposizione sui redditi per le prestazioni rese all'organizzazione dell'America's Cup	E	T	-3.0	-3.0		-3.0	-3.0		-3.0	-3.0	
3	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art.1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-3.0	-3.0		-3.0	-3.0		-3.0	-3.0	
4	7		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento in occasione della trentottesima edizione della «America's Cup — Napoli 2027»	E	CO				-0.6	-1.8		-0.6	-1.8	
4	7		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento in occasione della trentottesima edizione della «America's Cup — Napoli 2027»	S	C	0.6	1.8							



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e per l'efficacia del documento di identità" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026
4	7		Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento in occasione della trentottesima edizione della «America's Cup — Napoli 2027» - effetti fiscali	E	T		0.2	0.6	-0.3		0.2	0.6	-0.3	0.2
4	10		Riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della L. 205/2017	S	C	-0.6	-1.6		-0.3	-0.6	-1.6		-0.3	-0.6
7	1		Incremento del Fondo Dote per la famiglia, di cui all'art. 1, c. 270, della L. 207/2024	S	C		2.0				2.0			2.0
7	3		Utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'art. 1, cc. 225 e 226, della L. 199/2025 - Fondo destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni presso associazioni sportive dilettantistiche, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI	S	C		-2.0				-2.0			-2.0
9	1		Incremento del Fondo sport per studenti universitari, di cui all'art. 13, c. 1, del D.L. 96/2025	S	C		4.0				4.0			4.0
9	1		Riduzione Tabella A - MUR	S	C		-4.0				-4.0			-4.0
10	1-4		Disposizioni urgenti per il concorso del Servizio nazionale della protezione civile, con riferimento agli eventi eccezionali relativi alle celebrazioni dell'Anno giubilare di San Francesco e alla visita del Santo Padre Leone XIV prevista per il 4 luglio 2026 sull'isola di Lampedusa	S	C	2.5				2.5				
10	5		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2.5				-2.5				-2.5
10	6		Assunzione nel Comune di Assisi, fino ad un massimo di 17 unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, al fine di rafforzare il presidio del territorio e le attività di controllo e prevenzione in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi	S	C	0.4				0.4				0.4
10	6		Assunzione nel Comune di Assisi, fino ad un massimo di 17 unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, al fine di rafforzare il presidio del territorio e le attività di controllo e prevenzione in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi - effetti riflessi	E	TC					0.2				0.2
10	7		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.4				-0.4				-0.4
Entrate						-3.0	-2.8	0.6	-0.3	-3.3	-4.5	0.6	-0.4	-4.5
Spese						-3.0	-2.8	0.0	-0.3	-3.7	-4.7	-0.1	-0.4	-4.7
SAUDO						0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	0.6	0.0	0.2



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026.

Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, del 12 giugno 2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo » e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante « Codice delle comunicazioni elettroniche »;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante « Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse »;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante « Codice dell'ordinamento militare » e, in particolare, l'articolo 20;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 140, recante « Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi »;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici »;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 »;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport »;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 » e, in particolare, gli articoli da 59 a 64;

Considerata, l'eccezionale rilevanza della manifestazione sportiva costituita dal Campionato europeo di calcio « UEFA 2032 » e la necessità di assicurare, in tempi compatibili con le scadenze imposte dalla UEFA, la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al relativo svolgimento, considerate di interesse strategico nazionale;

Considerata la rilevanza internazionale della trentottesima edizione della « America's Cup- Napoli 2027 », iniziata con l'avvio della prima regata di avvicinamento, tenutasi a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, che richiede l'adozione di ulteriori misure urgenti volte a garantire l'efficace organizzazione e il pieno svolgimento dell'evento e l'assolvimento delle obbligazioni contrattualmente assunte con gli organismi sportivi internazionali di riferimento;

Rilevata la necessità e l'urgenza di supportare lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione delle grandi manifestazioni sopra individuate e, in particolare, di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti e a garantirne lo svolgimento;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di supportare e garantire il pieno e corretto funzionamento degli organismi sportivi e degli altri enti che ne vigilano l'operato, con particolare riferimento al sostegno al movimento calcistico professionistico femminile, alla semplificazione degli strumenti ordinamentali a supporto degli organismi di governo e rappresentanza delle discipline sportive, in ragione della relativa dimensione sociale e non lucrativa, nonché di assicurare, anche sotto il profilo delle risorse economiche, la piena attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno alla pratica sportiva, alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici e alla genitorialità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modificazioni all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che istituisce e disciplina la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2026, in considerazione dell'imminente adozione delle relative delibere, nonché di dettare disposizioni necessarie ad assicurare il migliore funzionamento e l'organizzazione della medesima Commissione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'immediato riordino della disciplina relativa all'Unione italiana tiro a segno, al fine di chiarire e separare la disciplina organizzativa e amministrativa delle funzioni pubblicistiche e di quelle più propriamente riferite all'attività sportiva, con diversi profili di responsabilità e garantendo comunque l'autonomia del movimento sportivo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire e assicurare il concorso del Servizio nazionale di protezione civile per l'organizzazione e la gestione di eventi eccezionali e di particolare rilievo e partecipazione, quali le celebrazioni dell'Anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, nonché la visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma il 4 luglio 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire l'ordinato rilascio della carta di identità elettronica, assicurando nelle more, senza soluzione di continuità, l'efficacia del documento di identità per l'accesso ai servizi pubblici e privati erogati ai cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» è soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;

3) al diciassettesimo periodo le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e omnicomprensività di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque

dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di quest'ultime, ivi inclusi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto. »;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario. ».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di quell'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, nonché alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, delle modalità di monitoraggio delle opere e delle modalità di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo è trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo

1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già trasferite sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della « America's Cup- Napoli 2027 »)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti infine i seguenti commi:

« 6-*ter*. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027", sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6-*quater*. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027", è autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-*bis*2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-*ter*, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*:

1) le parole: « nel 2026 », ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo le parole « a condizione che tali attività » sono inserite le seguenti: « , in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata, »;

b) al comma 4-*decies*:

1) al secondo periodo, le parole: « presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo » e dopo le parole: « negli anni 2026 e 2027 » sono inserite le seguenti: « dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, » sono inserite le seguenti: « dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, » e le parole: « dall'articolo 24-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 24-*bis* e 24-*ter* ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *b*), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4.

(Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della « America's Cup - Napoli 2027 »)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive

dell'evento, fino alla conclusione delle relative attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.

2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.

3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, ove più favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.

5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.

7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti *de minimis*. Con il decreto di cui al comma 9, sono individuati la misura e le modalità di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta

ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.

8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonché le modalità di fruizione e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 5.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)

1. All'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non già apparte-

nente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. »;

b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota è direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.;»;

c) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio», sono soppresse;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva)

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

«270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, il “Fondo Dote per la famiglia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del

Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno)

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformità alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione, della contabilità tra l'attività istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attività sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;

b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attività sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione è conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicità, della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attività olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attività sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;

c) individuazione dei seguenti soggetti:

1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;

2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);

3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;

4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legge;

5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;

d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:

1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità;

2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) un rappresentante designato dagli Ispettori UITIS tra gli Ispettori nazionali delle sezioni del tiro a segno nazionale, con le procedure previste dallo statuto;

4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;

e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:

1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente è designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attività di:

1) controllo sulla attività di verifica da parte di soggetti autorizzati dalla legge delle infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità, composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attività sportive dell'Unione italiana tiro a segno;

2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:

2.1) un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;

2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;

g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;

h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:

1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;

2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parità di genere;

3) un rappresentante dei tecnici;

4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, assicurando la parità di genere;

i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;

l) requisiti, compiti e funzioni dell'Ispettore UITS di cui al comma 5, preposto alla organizzazione e gestione delle operazioni di addestramento;

m) definizione delle modalità di svolgimento delle attività addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;

n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi

sportivi affiliati, ferma restando l'attività di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;

o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;

p) definizione delle modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformità a quanto previsto al comma 3;

q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalità di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonché degli organi di giustizia sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;

r) definizione delle categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalità di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché modalità di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;

s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;

t) modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi.

2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attività dell'Unione italiana tiro a segno. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge.

4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché al rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o

l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.

5. Presso ciascuna sede della sezione del tiro a segno nazionale opera un ispettore UITS, nominato dalle medesime all'esito di una procedura comparativa di verifica dei requisiti, salvo che l'Ente o l'Organismo in ragione del numero degli iscritti e delle conseguenti esigenze di controllo non chieda la nomina di più ispettori. L'Ispettore UITS svolge la propria attività in maniera autonoma, esclusiva e continuativa e non può essere nominato in più di una sezione del tiro a segno nazionale. La violazione del divieto di cui al primo e al secondo periodo comporta la sospensione dell'autorizzazione UITS all'esercizio delle attività. L'Ispettore UITS deve essere presente a tutte le operazioni di addestramento e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le attività finalizzate al rilascio delle abilitazioni e non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non sia espressamente autorizzato dalla UITS per i motivi previsti dallo statuto. L'Ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla UITS. All'Ispettore UITS spetta un compenso fino a un massimo di 36.000 euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse appositamente previste dai bilanci delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, devono possedere requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonché i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attività

sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:

a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;

c) svolgono attività promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attività sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva è espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonché dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purché costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e, ove non siano anche riconosciuti quali sezioni di tiro a segno nazionale o enti o organismi federati, non possono svolgere le attività addestrative o certificative riservate dalla legge.

10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.

11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:

a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) proventi dell'attività sportiva e ludico-amatoriale;

c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;

d) corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi, nonché per l'eventuale attività di promozione pubblicitaria;

e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.

12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con

separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, rispettivamente, riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono così costituite:

a) per l'area istituzionale dell'ente, da:

1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) le quote federative;

3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli Ispettori UITIS;

4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;

5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali;

7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) per l'Istituzione sportiva, da:

1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;

2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonché eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;

3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.

13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno è attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non è attribuita l'indennità di carica e può essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte

le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono svolte a titolo gratuito.

15. I beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.

16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente. »;

b) all'articolo 250:

1) al comma 2, le parole: « è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale »;

2) al comma 3, le parole: « sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro »;

c) all'articolo 251:

1) al comma 2, dopo le parole: « presso le forze armate dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e i Corpi armati dello Stato »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono quattro giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi. »;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25. ».

18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » sono sostituite dalle seguenti: « , nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e nella legislazione vigente »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti. »;

c) al terzo comma, le parole: « I presidenti delle sezioni di tiro a segno » sono sostituite dalle seguenti: « i presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno »;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente: « I presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno sono responsabili, per i profili di competenza, dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge »;

e) dopo il settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: « L'Ispettore UITTS è formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed è nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. L'Ispettore UITTS deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza ed è soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni. ».

19. All'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al primo comma, le parole: « Il Capo della Polizia » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia ».

20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: « Ai soli fini della difesa personale » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale ».

21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;

b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità.

22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilità.

23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attività relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.

24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

25. Se, nelle more del riordino, sono indette o espletate le elezioni per il rinnovo degli organi sportivi, l'elezione del presidente riguarda il presidente dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera *b*), e acquista efficacia dopo il completamento degli adempimenti previsti dal comma 23 da parte del Commissario straordinario di cui al comma 21 e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.

26. Fermo quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile)

1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni dell'anno

giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.

3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società *in house* o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque

provvedere in applicazione dell'articolo 140, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:

« Art. 4-bis. *(Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione)* – 1. Al fine di assicurare una gestione più efficace di presidio e prevenzione del territorio, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi è autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica)

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.

2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.

3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.

4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.

5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



19PDL0202770